SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1998, n. **265**.

Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3266):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 24 febbraio 1997.

Assegnato alla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 marzo 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3, 10 e 23 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 30 settembre 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 30 ottobre 1997, 5 novembre 1997 e approvato il 19 novembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2899):

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 25 novembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 maggio 1998 e approvato, con modificazioni, il 2 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 3266/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 giugno 1998, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 giugno 1998 e il 9 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 14 luglio 1998.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 luglio 1998.

98G0322

LEGGE 30 luglio 1998, n. **266**.

Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Norma transitoria)*. — *1.* Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:

a) hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;

b) hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;

c) hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il soggetto nominato ai sensi del comma 1 dà comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica.

3. Il mancato superamento della prova di esame, o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli 1 e 6, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta la decadenza dalla carica».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3272):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 14 maggio 1998.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 27 maggio 1998 e approvato il 28 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4943):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 giugno 1998, con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 16, 17, 18, 24 giugno; 1° e 7 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 15 luglio 1998.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 15 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 132/1997 reca: «Nuove norme in materia di revisori contabili».

— Il testo del comma 2 dell'art. 209 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è il seguente:

«2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

98G0329

LEGGE 3 agosto 1998, n. 267.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Entro il 31 dicembre 1998, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Entro il 30 giugno 1999, »; *al secondo periodo, dopo le parole:* « della legge n. 183 del 1989 » *sono inserite le seguenti:* « , oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 17, »; *dopo il terzo periodo è inserito il seguente:* « Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino »;

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale »; *al secondo periodo, sono soppresse le parole:* « e le province autonome »; *il terzo periodo è soppresso; è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonchè della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « quindici giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « sessanta giorni »; *dopo le parole:* « enti pubblici, » *sono inserite le seguenti:* « le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, »; *dopo le parole:* « gli istituti di ricerca » *sono*

inserite le seguenti: « nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica »; *sono soppresse le parole:* « e provincia autonoma »; *al secondo periodo sono soppresse le parole:* « e le province autonome »; *il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali »;

al comma 4, dopo le parole: « a rischio idrogeologico, » *sono inserite le seguenti:* « con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, »;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. »; *al secondo periodo, le parole:* « entro un congruo » *sono sostituite dalle seguenti:* « determinando altresì un congruo »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione" ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Entro un mese » *sono sostituite dalle seguenti:* « Entro due mesi »; *le parole:* « e le province autonome » *sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* « Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva »; *al terzo*

periodo, sono soppresse le parole: « fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989 »;

al comma 2, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: « e le province autonome »; *all'ultimo periodo, le parole:* « , per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1 »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità »;

al comma 3, la parola: « comandato » *è sostituita dalla seguente:* « inquadrato, »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:

a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39 »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Ai soli fini della predisposizione delle graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è considerata titolo preferenziale l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 »;

al comma 6, primo periodo, la parola: « cento » *è sostituita dalla seguente:* « cinquanta »;

al comma 7, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e le province autonome »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonchè il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali ».

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « già emessi » *sono inserite le seguenti:* « e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5

maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, » *sono inserite le seguenti:* « che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, »; *le parole:* « le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza » *sono sostituite dalle seguenti:* « le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza »; *al secondo periodo, le parole:* « ed è approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed è approvata dalle province, ove già delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata »;

al comma 2, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

« *c*-bis) insediamenti sanitari »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « agro-industriali, » *è inserita la seguente:* « commerciali, »; *al terzo periodo, le parole:* « Il terreno di risulta è acquisito » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le aree di risulta sono acquisite »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998 ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'inserimento di cui al comma 1 è operato d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state già oggetto di un provvedimento di esclusione »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. - *(Misure a favore della proprietà coltivatrice)*. - *1*. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici regionali ».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: « 20 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 per cento »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6 ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. - *(Disposizioni in materia di fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità)*. - *1*. All'articolo 15-*sexies*, comma

3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle indennità di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per il subìto detrimento" ».

All'articolo 7:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , effettuati da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997 ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-*bis*. – *(Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile).* – *1.* Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base 6.1.2.2 "Associazioni di volontariato" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.

ART. 7-*ter*. – *(Borse di lavoro).* – *1.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i

requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facoltà di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, di disponibilità ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.

ART. 7-*quater*. – *(Mantenimento in bilancio di fondi)*. – *1*. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione.

ART. 7-*quinquies*. – *(Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano)*. – *1*. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.

3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « tra le regioni » *sono soppresse le seguenti:* « e le province autonome »;

al comma 2, le parole: « 170.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 110.000 milioni »;

al comma 4, le parole: « 280.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 220.000 milioni »; *e le parole:* « 170.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 110.000 milioni »;

al comma 6, le parole: « 100 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « 130 miliardi »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« *8.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis.* – *(Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi).* – *1.* A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unità abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 metri quadri.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 8-*ter.* – *(Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228).* – *1.* All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

"6-*ter.* Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po,

possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.8, 'Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera', ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa, ove non già disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

ART. 8-*quater*. – (*Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Assisi*). – *1*. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge.

ART. 8-*quinquies*. – (*Perdite subìte in conseguenza di eventi sismici*). – *1*. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

ART. 8-*sexies*. – (*Disposizioni per le province autonome*). – *1*. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3352):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) l'11 giugno 1998.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 12 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 giugno 1998.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16, 17, 18, 25, 30 giugno 1998; 1ª luglio 1998.

Esaminato in aula il 7 luglio 1998 e approvato l'8 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5094):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 luglio 1998 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione il 14, 15 e 21 luglio 1998.

Esaminato in aula il 27 luglio 1998 ed approvato il 28 luglio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 59.

98G0314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 268.

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, il quale prevede che all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-*bis*, della citata legge n. 400 del 1988;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 settembre 1996, con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo per il coordinamento delle citate iniziative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 settembre 1996, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di indirizzo ed il segretario generale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997, relativa all'introduzione dell'EURO nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997, con il quale sono stati costituiti i Comitati provinciali per l'EURO (CEP);

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° giugno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO, di seguito denominato Comitato) di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, coordina le problematiche e le azioni correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, svolgendo, a tale fine, compiti di indirizzo, consulenza, assistenza tecnica e coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea.

2. Il Comitato, in particolare:

a) promuove, programma e attua a livello nazionale, anche fornendo direttive e indirizzi generali, le iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, comprese attività di studio, di formazione e di informazione al pubblico;

b) formula proposte al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'adozione delle iniziative di sua competenza;

c) fornisce assistenza, informazioni e consulenza giuridica in ordine alle problematiche di cui al comma 1, anche attraverso la soluzione di quesiti che vengono sottoposti al suo esame, a tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'EURO;

d) verifica lo stato del processo di attuazione della moneta unica ed i risultati conseguiti; acquisisce i dati e gli elementi affinché il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il Presidente del Comitato riferisca semestralmente alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 2.

Composizione e modalità di funzionamento del Comitato EURO

1. Le funzioni di Presidente del Comitato sono affidate ad un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Possono essere nominati componenti del Comitato esperti il cui contributo sia ritenuto di particolare utilità ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché rappresentanti di soggetti pubblici e privati le cui attività o competenze siano specificamente interessate dal processo di introduzione della moneta unica europea. Essi sono scelti, in particolare tra:

a) amministrazioni statali;

b) altre autorità, enti ed amministrazioni pubbliche di rilievo nazionale;

c) organismi di rappresentanza degli enti locali;

d) principali associazioni imprenditoriali e di categoria;

e) rappresentanti sindacali;

f) rappresentanti indicati dalla Consulta nazionale dei consumatori.

2. Il Comitato è composto da non meno di ventiquattro e fino a trenta componenti, escluso il Presidente. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente o da un suo delegato.

4. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione stessa, nonché l'ordine del giorno della discussione.

5. La documentazione afferente le questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.

6. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Comitato si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando lo richieda un quinto dei suoi componenti.

8. Alle riunioni del Comitato assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione.

9. Il Presidente può eccezionalmente invitare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti con particolare e specifica competenza nella materia in discussione.

10. Il Comitato resta in carica fino a centottanta giorni dopo la cessazione del corso legale della lira.

Art. 3.

Struttura

1. Sono organi del Comitato:

a) il Presidente;

b) l'esecutivo;

c) il segretario generale.

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attività del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato in particolare:

a) sovrintende al funzionamento del Comitato, ne guida l'iniziativa nel perseguimento dei fini istituzionali ed emana opportune direttive, anche per dirimere dubbi interpretativi e procedurali, al fine del rapido e puntuale svolgimento delle sue competenze;

b) convoca e presiede l'esecutivo e ne dirige l'attività;

c) coordina ed indirizza le attività dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro nonché dei comitati provinciali e regionali EURO;

d) propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la nomina del segretario generale.

3. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.

Art. 5.

Esecutivo

1. L'esecutivo è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri scelti tra i componenti del Comitato.

2. I componenti dell'esecutivo sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione del Comitato.

3. Alle riunioni dell'esecutivo assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione.

4. L'esecutivo ha il compito di:

a) dare attuazione alle decisioni del Comitato;

b) deliberare tutte le opportune iniziative per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per il buon funzionamento del Comitato;

c) determinare, su proposta del segretario generale, la struttura della segreteria;

d) deliberare in ordine all'acquisto di beni e servizi ed agli impegni di spesa in generale; definire i criteri per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da parte del segretario generale;

e) conferire incarichi di studio e di ricerca e di collaborazioni ad esterni;

f) adottare, in via d'urgenza e salva ratifica nella prima riunione successiva del Comitato, atti di competenza del Comitato stesso;

g) istruire le questioni sottoposte all'esame del Comitato;

h) proporre al Comitato l'adozione di iniziative di cui abbia rilevato la necessità e l'opportunità.

5. Si applicano all'esecutivo le modalità di funzionamento di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2.

6. L'esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che lo richieda un numero di suoi componenti non inferiore ad un terzo.

Art. 6.

Segretario generale

1. L'incarico di segretario generale è conferito, su proposta del Presidente del Comitato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un dirigente generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di altra amministrazione dello Stato, nonché di altre amministrazioni pubbliche ovvero ad estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica qualificazione professionale in relazione ai compiti da svolgere. Il segretario generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di una segreteria generale.

2. Il segretario generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato e dell'esecutivo e delle decisioni del Presidente. Nel rispetto dei criteri deliberati dall'esecutivo:

a) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Comitato, assicurando il conseguimento dei risultati;

b) emette i mandati di pagamento in attuazione degli impegni di spesa assunti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *d)*;

c) adotta tutte le determinazioni necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici della segreteria generale.

Art. 7.

Segreteria generale

1. La segreteria generale opera alle dirette dipendenze del segretario generale, con il compito di fornire il supporto tecnico e amministrativo al Comitato ed ai suoi organi esecutivi, nonché ai sottocomitati ed ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti ed assolve a tutte le funzioni operative necessarie per il loro funzionamento. In particolare:

a) collabora con i componenti del Comitato, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro in tutte le attività connesse ai compiti loro affidati;

b) predispone gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione relativa del Comitato;

c) svolge ogni attività relativa alla preparazione delle riunioni dei vari organismi ed alla esecuzione delle decisioni dagli stessi adottate.

2. La segreteria generale ha un organico di venti unità ed una struttura organizzata per funzioni, qualifiche e profili professionali definita dall'esecutivo del Comitato.

3. Alla segreteria generale è assegnato, su richiesta del segretario generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Banca d'Italia e di altre autorità indipendenti e amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando o di fuori ruolo o in altre posizioni equivalenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Può essere altresì utilizzato, anche temporaneamente, personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il personale in servizio presso la segreteria generale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. Il trattamento economico principale ed il trattamento economico accessorio, comprese le eventuali indennità di comparto o di amministrazione, nonché altre particolari indennità, restano a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico del Comitato il trattamento economico di missione ed i compensi per lavoro straordinario, che verranno corrisposti secondo le disposizioni in vigore per il personale del «comparto Ministeri».

6. Qualora per l'adempimento dei compiti assegnati al Comitato sia necessario l'apporto di particolari professionalità, si potrà procedere alla costituzione di rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa, a tempo determinato, con soggetti estranei all'amministrazione, fino ad un massimo di cinque unità comprese nel contingente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 8.

Sottocomitati e gruppi di lavoro

1. Il Comitato può costituire al proprio interno sottocomitati e gruppi di lavoro per l'approfondimento, secondo le direttive e gli indirizzi del Comitato, di particolari problematiche collegate all'introduzione dell'EURO, comprese le iniziative dirette all'informazione del pubblico.

2. Oltre a rappresentanti degli enti e delle categorie rappresentate nel Comitato ed ai componenti della segreteria generale, possono far parte dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro anche funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche ed esperti esterni, nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Comitato.

3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro hanno durata limitata nel tempo, in relazione ai compiti assegnati ed agli obiettivi programmati.

4. Il funzionamento dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro è disciplinato con direttive del Presidente del Comitato.

Art. 9.

Comitati provinciali per l'EURO e comitati regionali

1. I comitati provinciali per l'EURO (CEP) operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato EURO con il compito di:

a) collaborare con il Comitato, curandone a livello locale la diffusione e l'attuazione delle direttive e degli indirizzi, allo scopo di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati e la piena realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'EURO;

c) raccogliere, a livello locale, richieste ed indicazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e proporle, con le proprie eventuali osservazioni, all'esame del Comitato;

d) proporre al Comitato tutte le iniziative ritenute utili, a livello provinciale o sub-provinciale, ai fini di un equilibrato passaggio alla moneta unica;

e) fornire periodicamente al Comitato, alle scadenze da questo indicate, tutte le notizie e gli elementi necessari alla verifica del processo di attuazione della moneta unica nel territorio della provincia.

2. I CEP sono presieduti dal prefetto, che ne nomina i componenti avendo cura di assicurare la presenza dei rappresentati delle seguenti amministrazioni, enti e categorie:

a) uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione;

b) amministrazione provinciale;

c) comuni al di sopra di 15.000 abitanti nell'ambito della provincia interessata, in numero non superiore a tre;

d) camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) sede provinciale della Banca d'Italia;

f) un rappresentante dell'ufficio di tesoreria del comune capoluogo di provincia;

g) banche, categorie produttive e professionali, in numero non superiore a dieci;

h) sindacati, in numero non superiore a quattro;

i) associazioni di consumatori, in numero non superiore a due rappresentanti.

3. Il prefetto, quale presidente del CEP, ne determina le modalità di funzionamento.

4. Ciascun comitato EURO provinciale, su proposta del presidente, nomina un comitato esecutivo provinciale, composto da non più di sette membri, compreso il Presidente, scelti tra i componenti del CEP. I comitati esecutivi provinciali hanno poteri d'istruttoria, di proposta e di attuazione in relazione alle iniziative di competenza del CEP. Il prefetto assume anche la funzione di presidente del comitato esecutivo provinciale.

5. I CEP si avvalgono delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il supporto tecnico operativo.

6. Presso le regioni possono essere costituiti, su iniziativa dei rispettivi organi di Governo, comitati regionali per l'EURO, per l'attuazione a livello regionale, d'intesa con il comitato EURO ed in coerenza con gli indirizzi generali da questo emanati, di iniziative connesse con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale.

Art. 10.

Carattere gratuito delle funzioni

1. La partecipazione ai lavori del Comitato EURO e dei comitati provinciali e regionali è gratuita.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. Al funzionamento del Comitato, nonché alla realizzazione delle iniziative e dei programmi di competenza, si provvede con lo stanziamento previsto dal comma 4, dell'articolo 14, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle emanazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 17 dicembre 1997, n. 433, reca: «Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO»; l'art. 14, comma 3, prevede che l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO siano disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che fino alla entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996, istitutivo del Comitato stesso.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-*bis* dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1996, reca la direttiva sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997, reca: «Problematiche connesse all'introduzione dell'EURO».

— Il titolo del decreto ministeriale 6 agosto 1997 è il seguente: «Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l'EURO (CEP)».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, tra gli atti non aventi forza di legge sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, individua, in particolare, gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 7 dicembre 1997, n. 433, recante «Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO»:

«Art. 14 *(Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO)*. — 1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).

2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».

Nota all'art. 11:

— Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 14 della citata legge n. 433/1997, si veda la nota all'art. 1.

98G0320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 febbraio 1998.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Vista la delibera del 2 febbraio 1998, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 7, comma 3, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 7, comma 3, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Titolo I

SCOPO - SEDE - PATRIMONIO

Art. 7.

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri vengono nominati come segue:

a) uno dalla regione Piemonte;

b) uno dalla regione autonoma Valle d'Aosta;

c) uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

d) tre dal comune di Torino;

e) due dalla provincia di Torino;

f) cinque, rispettivamente uno da ciascuna delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli;

g) due dall'associazione delle Fondazioni delle casse di risparmio piemontesi.

(Omissis).

98A7161

DECRETO 31 luglio 1998.

Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10 riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e in particolare:

l'art. 40 che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di stabilire con decreto ministeriale le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

l'art. 43 in virtù del quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, con il quale è stata recepita la direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, ed in particolare l'art. 1,

lettera *b)*, che individua tra gli strumenti finanziari le obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sui mercati dei capitali;

Visti i decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, recanti disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato;

Considerata la necessità di garantire ai possessori dei titoli di Stato le medesime forme di tutela dei diritti, allorquando i titoli stessi vengono trasferiti in iscrizioni contabili;

Ravvisata l'esigenza di emanare le opportune disposizioni da osservarsi dai soggetti che, in virtù delle norme vigenti, sono abilitati ad operare nel sistema di gestione dei titoli di Stato dematerializzati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, terzo comma, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato in premessa, gli intermediari di cui all'art. 30 del medesimo decreto ritirano i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, presentati presso i loro sportelli dai possessori e procedono alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandoli alla Banca d'Italia per l'immissione nella gestione centralizzata.

2. Qualora il possessore dei titoli sia già titolare di un conto di deposito titoli presso l'intermediario, la nuova iscrizione contabile verrà registrata in tale conto, salvo differenti istruzioni da parte del possessore stesso.

3. Le spese di gestione e amministrazione dei conti relativi a titoli dematerializzati rimangono quelle previste dal decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992 relativamente ai depositi costituiti da soli buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.).

Art. 2.

1. I titoli ritirati ai sensi dell'art. 1, primo comma, devono essere completi di tutte le cedole ancora non scadute.

2. Il possessore di un titolo incompleto, all'atto della consegna del titolo agli intermediari ai sensi dell'art. 1, comma 1, rilascia una dichiarazione attestante l'incompletezza del titolo stesso. Analoga dichiarazione viene rilasciata dagli intermediari alla Banca d'Italia all'atto della consegna dei titoli, al fine di consentire la trasformazione degli stessi in iscrizioni contabili. La Banca d'Italia tiene una evidenza contabile dei titoli incompleti distinta da quella dei titoli in gestione accentrata.

3. Nel caso di titoli deteriorati, il possessore, di cui al primo comma del presente articolo, deve acquisirne la convalidazione da parte del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda.

Art. 3.

1. I titoli, per i quali si è provveduto alla dematerializzazione e all'immissione in gestione accentrata sono inviati dalle sezioni di tesoreria al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, debitamente annullati mediante perforazione, distintamente per prestito e per specie di titoli, ordinati per serie, ove esista, e per numeri, unitamente ad appositi elenchi analitici nei quali si riporterà anche l'indicazione dell'intermediario finanziario che ne ha richiesto l'iscrizione.

2. L'invio dei titoli che risultino dematerializzati e immessi in gestione accentrata entro il 30 giugno 1999 sarà effettuato, sempre con l'osservanza delle modalità indicate nel precedente comma 1 del presente articolo, secondo le procedure attualmente in essere per la resa della contabilità dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia comunica agli operatori partecipanti alle aste e ai soggetti che hanno sottoscritto direttamente presso gli sportelli della Banca stessa e che sono in attesa dei relativi titoli, che a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non saranno più rilasciati titoli cartacei.

4. La Banca d'Italia invita i soggetti che hanno sottoscritto direttamente presso i propri sportelli e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano avuto in consegna i corrispondenti titoli, a presentare la documentazione a suo tempo rilasciata dalla Banca d'Italia stessa presso un intermediario finanziario, di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213, ai fini della trasformazione in iscrizioni contabili a norma del successivo comma 6.

5. Gli operatori partecipanti alle aste provvedono a loro volta a comunicare ai soggetti che hanno sottoscritto presso i loro sportelli e che sono in attesa dei relativi titoli che a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non saranno più rilasciati titoli cartacei.

6. I sottoscrittori che hanno richiesto titoli e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non li abbiano avuti in consegna presentano agli intermediari la documentazione rilasciata all'atto della sottoscrizione, ai fini della apertura dei conti di cui al precedente art. 1. Gli intermediari che hanno provveduto all'apertura dei conti consegnano la documentazione sopra menzionata alla Banca d'Italia per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

7. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, non sono più effettuate le operazioni sui titoli di debito pubblico previste dagli articoli 13 e 14 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651.

8. Per i titoli da rilasciare in dipendenza delle operazioni di cui al precedente comma 7 del presente articolo e che non risultano ancora spediti alle sezioni di tesoreria provinciali, il Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, darà le opportune comunicazioni alla Banca d'Italia affinché questa possa effettuare le corrispondenti iscrizioni contabili.

Art. 4.

1. I titoli nominativi con o senza vincolo, vengono immessi, per il tramite dell'intermediario, nella gestione accentrata della Banca d'Italia; ove annotati di vincolo, l'intermediario provvede all'iscrizione del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvedono a restituire al Tesoro le contromatrici dei buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti alla data del 1° luglio 1998, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato.

2. Da tale data il rimborso dei B.O.T., richiesto entro i termini di prescrizione, è a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 6.

1. I valori scaduti e non prescritti sono pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

2. Fino al 30 giugno 1999 per i pagamenti dei valori di cui al precedente comma continueranno ad essere utilizzate le procedure in essere.

Art. 7.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i depositi previsti dagli articoli 83 e 592 e seguenti del regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli articoli 1322 e seguenti nelle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, potranno essere costituiti solo in contanti o in altri valori diversi, con esclusione degli strumenti finanziari pubblici e privati.

2. Per la costituzione dei depositi in strumenti finanziari, gli interessati dovranno rivolgersi agli intermediari finanziari di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

3. Gli uffici competenti per l'amministrazione dei depositi di cui ai precedente comma adotteranno opportune iniziative affinché gli aventi diritto ai titoli facenti parte dei depositi in essere curino l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 8.

1. Ove non altrimenti disposto il presente decreto entra in vigore a partire dal 22 settembre 1998.

Il presente decreto è trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7204

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della delegazione ind. A.C.I. di Melito Porto Salvo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 18 giugno 1998, sz.nr.prot., con la quale la delegazione ind. A.C.I. di Melito Porto ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 18 giugno 1998 per sospensione dell'attività di riscossione tasse automobilistiche dovendosi l'addetta presentare, in tale data, presso la pretura di Melito Porto Salvo;

Decreta:

Il mancato funzionamento della delegazione ind. A.C.I. di Melito Porto Salvo nel giorno 18 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 23 luglio 1998

p. *Il direttore:* TAMPANO

98A7183

DECRETO 29 luglio 1998.

Inserimento di una nuova marca di sigarette nella tariffa di vendita per provvista di bordo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio, della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1993, n. 04/33068, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo con decorrenza 1° luglio 1993;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla gamma dei prodotti iscritti nella predetta tariffa di vendita per provvista di bordo;

Ritenuta l'opportunità di iscrivere nella predetta tariffa di vendita la nuova marca di sigarette «EURA»;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La marca di sigarette «EURA» è iscritta nella tariffa di vendita per provvista di bordo al prezzo di lire 55.800 il kg convenzionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 91

98A7184

DECRETO 29 luglio 1998.

Iscrizione in tariffa di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89.622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di sigarette estere (in conformità ai prezzi richiesti dal fabbricante e dall'importatore) nelle classi-

ficazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *A*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *A*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri (Marche estere)

	Nicotina/mg	Condensato/mg	Lit/kg conv.le
Camel Original	0,9	12	225.000
Camel Filters International (ast.)	0,9	12	225.000
Camel Filters International (cart.)	0,9	12	225.000
Camel Filters International (ast. da 10)	0,9	12	225.000
Camel Filters 100'S International (ast.)	0,9	12	225.000
Camel Medium International (ast.)	0,8	10	225.000
Camel Lights International (Filter) (ast.)	0,7	8	225.000
Camel Lights International (Filter) (ast. da 10)	0,7	8	225.000
Camel Lights 100'S International (ast.)	0,7	8	225.000
Camel Superlights International (ast.)	0,4	4	225.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 92

98A7185

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Adler», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Adler, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Ernestina Annunziata in data 15 marzo 1988, repertorio n. 28139, registro società n. 5404/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30583/233901.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 luglio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A7186

DECRETO 14 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Selva Nera», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Selva Nera», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonio Manzi in data 17 gennaio 1991, repertorio n. 34460, registro società n. 1852/91, tribunale di Roma BUSC, n. 32402/253196.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 luglio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A7187

DECRETO 14 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mentana 83», in Mentana.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli del codice civile 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Mentana 83», con sede in Mentana, costituita per rogito notaio dott. Pietro Mazza in data 2 maggio 1983, repertorio n. 18985, registro società n. 3321/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27785/198709.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 luglio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A7188

DECRETO 14 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cidielle», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile, 2 legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Cidielle», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Monaco in data 21 marzo 1977, repertorio n. 6081, registro società n. 1882/77, tribunale di Roma, BUSC n. 233671/151407.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 luglio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A7189

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1998.

Elenco di cui al punto 5 della circolare 27 novembre 1997, n. 267, concernente le graduatorie dei progetti per gli interventi di cui ai punti 1.1 e 2.1 della circolare medesima relativi all'iniziativa comunitaria P.M.I. - sottoprogramma III «Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1,2 e 5b».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la decisione C(96) 1333 del 24 giugno 1996 con la quale la Commissione UE ha approvato il Programma operativo PMI per gli interventi strutturali nelle regioni italiane degli obiettivi 1, 2 e 5b per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999;

Considerato che nell'ambito del suddetto Programma sono contenute le seguenti misure:

a) per la misura III.1, la sottomisura C: Interventi di sostegno della domanda di razionalizzazione del sistema distributivo delle PMI tramite l'utilizzo delle reti SAT;

b) per la misura III.2, la sottomisura A: Interventi di sostegno dell'offerta di servizi innovativi per le PMI e per le imprese dell'artigianato di produzione nel campo della qualità, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica; e la sottomisura C: Interventi di sostegno dell'offerta di servizi a supporto dei processi d'internazionalizzazione delle PMI;

c) per la misura III.3, la sottomisura A: Reti informative e di assistenza tecnica per il comparto manifatturiero; e la sottomisura B: Reti informative e di assistenza tecnica per il comparto edilizio;

d) la misura III.4: Interventi di sostegno ai servizi reali alle PMI e di promozione di reti informative e di assistenza tecnica da realizzare nelle aree degli obiettivi 2 e/o 5b;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 267 del 27 novembre 1997, con la quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, di formazione delle graduatorie dei progetti sulla base degli indicatori e dei criteri indicati rispettivamente ai punti 1.4 (misura III.1 - sottomisura C) e 2.4 (misura III.2 - sottomisure A e C, misura III.3 - sottomisure A e B);

Considerato che al punto 5 della citata circolare è previsto il termine del 30 maggio 1998 per la formazione, da parte del Ministero, delle graduatorie relative alle suddette sottomisure;

Considerato che in data 22 maggio 1998, a seguito del furto perpetrato presso i locali del Ministero di via del Giorgione, 2/B, sono state sottratte le risorse necessarie sia in termini di hardware sia di software, per la gestione automatizzata delle pratiche relative alle sopracitate sottomisure, rendendo impossibile il rispetto dei tempi previsti dal punto 5 della circolare 27 novembre 1997, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui alle misure III.1 sottomisura C; III.2 sottomisure A e C; III.3 sottomisure A e B del programma operativo PMI - Sottoprogramma «Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1, 2 e 5b», formate ai sensi del punto 5 della circolare n. 267 del 27 novembre 1997, sono riportate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto, relativi anche alla misura III.4 concernente l'estensione alle aree degli obiettivi 2 e/o 5b.

Art. 2.

I decreti di concessione delle agevolazioni sono adottati, in relazione ai progetti inseriti in ciascuna delle graduatorie previste dall'art. 1 del presente decreto, in ordine decrescente fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 3.

Eventuali disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse o dalla riprogrammazione delle risorse nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria PMI 1994 - 1999, saranno destinate alla concessione delle agevolazioni ai progetti inseriti nelle graduatorie e non ammessi o ammessi parzialmente alle agevolazioni per insufficienza fondi, seguendo l'ordine delle graduatorie, tenuto anche conto dei tempi fissati dal programma operativo ai fini dell'impegno delle somme e della rendicontazione della spesa.

Art. 4.

Le iniziative non riportate nelle graduatorie sono escluse dalle agevolazioni. Per esse saranno adottati successivi provvedimenti contenenti i motivi dell'esclusione. Dalla data della notifica di detti provvedimenti alle imprese interessate decorrerà il termine di legge per gli eventuali ricorsi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

Programma operativo multiregionale Pic-PMI — "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.1 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
1	15	407	D ABRAMO LEONARDO	GUARDIALFIERA	CB	76,7178	5,4	5,4	2,7	
		408	ALFREDO SPINOZZI SNC DI TERE[illegible]A SPINOZZI E MICHELINA MAURIZIO	CAMPOBASSO	CB	76,7178	12,7	12,7	6,3	
		409	DI RENZO NICOLINO	ROCCAVIVARA	CB	76,7178	6 5	6 5	3,2	
		410	TAMARO PASQUALE	COLLETORTO	CB	76,7178	4,0	4,0	2,0	
		411	PETRUCCI ANGELINA	ROTELLO	CB	76,7178	12,5	12,5	6,2	
		412	COLANTUONO ROSA	BOJANO	CB	76,7178	5,4	5,4	2,7	
		413	MOTOREMME MOLISE SRL	RIPALIMOSANI	CB	76,7178	4,0	4,0	2,0	
		414	CENTRO CARAVAN SPORT SNC	RIPALIMOSANI	CB	76,7178	4,0	4,0	2,0	
		415	DRAGANI SYSTEM DI CLAUDIO DRAGANI	MONTENERO DI BISACCIA	CB	76,7178	10,3	10,3	5,1	
		416	CENTRO LIBRARIO MOLISANO DI ADOLFO IANNONE & C SNC	CAMPOBASSO	CB	76,7178	12,5	12,5	6,2	
		417	SCEPPACERQUA GIOVANNI	CASTROPIGNANO	CB	76,7178	27,6	27,6	13,8	
		418	BRUNETTI RENATO	BOJANO	CB	76,7178	5,4	5,4	2,7	
		419	SPADANUDA GIUSEPPINA FRANCA	PALATA	CB	76,7178	8,9	8,9	4,4	
		420	COLANERI GIOVANNI	FROSOLONE	IS	76,7178	17,5	17,5	8,7	
		421	PASQUARELLA ABBIGLIAMENTO SNC DI G. PASQUARELLA & C.	PETACCIATO	CB	76,7178	7,8	7,8	3,9	
		422	SBROCCA GIUSEPPE	MATRICE	CB	76,7178	7,6	7,6	3,8	
		423	CASTRILLI FERNANDO	BOJANO	CB	76,7178	3,1	3,1	1,6	
		424	F.LLI MOSCUFO SNC	CASTELMAURO	CB	76,7178	8,4	8,4	4,2	
		425	ME.CA. SRL	RIPALIMOSANI	CB	76,7178	29,7	29,7	14,8	
		426	ROMANELLA NICOLA	CAMPOBASSO	CB	76,7178	19,6	19,6	9,8	
		427	SANTORO FRANCESCO	CAMPOBASSO	CB	76,7178	4,3	4,3	2,1	
		428	DIEM INFORMATICA SAS	CAMPOBASSO	CB	76,7178	28,6	28,6	14,3	
		429	LIDO TOSCHI SAS	CAMPOMARINO	CB	76,7178	8,4	8,4	4,2	
		430	VIDEOTRONIC 2001 DI GULLOTTA ANTONIO	TERMOLI	CB	76,7178	29,6	29,6	14,8	
		431	COLANERI MICHELINA	FROSOLONE	IS	76,7178	8,7	8,7	4,3	
		432	BARONE AGOSTINA	CAMPOLIETO	CB	76,7178	3,4	3,4	1,7	
		433	MAPI DOLCIARIA DI DI SANO MARI[illegible]	VINCHIATURO	CB	76,7178	29,1	29,1	14,5	
		434	LOMBARDI SNC DI LOMBARDI GE[illegible]IO	SEPINO	CB	76,7178	4,3	4,3	2,1	
		435	TRONCA MICHELE SNC	CAMPOBASSO	CB	76,7178	30,0	30,0	15,0	
		436	PETTI SANDRO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	76,7178	11,6	11,6	5,8	
		437	TEAMSYSTEM MOLISE SRL	RIPALIMOSANI	CB	76,7178	30,0	30 0	15,0	
		438	F.I.MO SRL	CAMPOBASSO	CB	76,7178	29,2	29 2	14 6	
		439	CRISTOFARO ANTONIO & C SNC	CAMPOBASSO	CB	76 7178	29,8	29,8	14,9	
		440	COLANERI ADELIA	CAMPOBASSO	CB	76,7178	29,8	29,8	14,9	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI

"Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.1 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione [illegible] (MISURA III.4)
		441	E.A.TU.R. SAS DI TASILLO CRISTINA & C	CAMPOBASSO	CB	76,7178	29,5	29,5	14,7	
		442	PASTORESSA ANNA	DURONIA	CB	76,7178	5,7	5,7	2,8	
		443	CAMEDIL SRL	ROMA.	RM	76,7178	29,8	29,8	14,9	(Unita' Oper. CB)
		444	VISONE CLAUDIO	VENAFRO	IS	76,7178	24,4	24,4	12,2	
		445	MINELLI SALVATORE	TERMOLI	CB	76,7178	5,8	5,8	2,9	
		446	ARREDOMUS SNC DI TAMASI MAURO E MASSIMO	SESSANO DEL MOLISE	IS	76,7178	8,9	8,9	4,4	
		447	D'ADDERIO CARMELA	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	76,7178	5,2	5,2	2,6	
		448	BONTEMPO PROFUMI SRL	CAMPOBASSO	CB	76,7178	29,9	29,9	14,9	
		449	COCCA FRANCESCO	CAMPOBASSO	CB	76,7178	10,3	10,3	5,1	
		450	PAOLO IANNETTA & C. SNC	CAMPOBASSO	CB	76,7178	6,1	6,1	3,0	
		451	DI CLAUDIO MICHELE	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	76,7178	5,9	5,9	2,9	
		452	COLAVITA SRL	SANT'ELIA A PIANISI	CB	76,7178	8,7	8,7	4,3	
		453	IAVERONE GIULIO	CAMPOBASSO	CB	76,7178	19,8	19,8	8,9	
		454	PICCIANO GIOVANNI	CAMPOBASSO	CB	76,7178	4,5	4,5	2,2	
		455	SASSANO OLGA	CAMPOBASSO	CB	76,7178	14,6	14,6	7,3	
		456	F.LLI DI LISIO & C SRL	CAMPOBASSO	CB	76,7178	30,0	30,0	15,0	
		457	VIGLIONE COMPUTERS DI RAFFAELE VIGLIONE	CAMPOBASSO	CB	76,7178	29,0	29,0	14,5	
		458	ZAPPONE LUIGI	CAMPOBASSO	CB	76,7178	6,6	6,6	3,3	
		459	VITALE MOTOR SRL	RIPALIMOSANI	CB	76,7178	27,3	27,3	13,6	
		460	NATILLI FRANCESCO SNC	CAMPOBASSO	CB	76,7178	6,3	6,3	3,1	
		461	EDIL POINT DI D'ANCONA ANGELA	CAMPOBASSO	CB	76,7178	10,0	10,0	5,0	
		462	CURCI ANTONELLO	FOGGIA	FG	76,7178	4,7	4,7	2,3	
		463	FIORE VINCENZO & C SNC	CARAPELLE	FG	76,7178	9,4	9,4	4,7	
		464	GRANZ DI GRANATIERO ROSA & ANZIVINO TOMMASO SNC	FOGGIA	FG	76,7178	9,4	9,4	4,7	
		465	3ERRE LEGNAMI SRL	FOGGIA	FG	76,7178	10,7	10,7	5,3	
		467	DISCENZA PIERINO GIUSEPPE	BARANELLO	CB	76,7178	5,3	5,3	2,6	
		468	CEFARATTI NICOLA	CAMPOBASSO	CB	76,7178	8,3	8,3	4,1	
		469	G. & C. FOOD DI SERGIO GIACONELLI SAS	CAMPOBASSO	CB	76,7178	9,3	9,3	4,6	
		470	HARRY'S CANTINA DI DI RICCO LOREDANA	CAMPOBASSO	CB	76,7178	29,7	29 7	14,8	
2	21	191	ZEBRA DI BIANCO MARIO	BARI	BA	84,0668	12,0	12 0	6,0	
		198	CHIRIELEISON FILOMENA	PIGNOLA	PZ	84,0668	12,5	12,5	6,3	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI — *"Industria Artigianato e servizi alle imprese"*

Graduatoria Misura III.1 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento Previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e 5b (MISURA III.4)
199			LA MONTEVERDE SNC DI MAZZARA SALVATORE	POTENZA	PZ	64,0668	11,0	11,0	5,5	
200			DI GRAZIA SRL	POTENZA	PZ	64,0668	20,0	20,0	10,0	
201			IOVINO ANTONIO (PINKO DI IOVINO ANTONIO)	POTENZA	PZ	64,0668	8,5	8,5	4,3	
202			AD MULTI MEDIA DI DE STEFANO ANTONIO	POTENZA	PZ	64,0668	9,5	9,5	4,8	
206			C.S.TENDAGGI DEI FRATELLI CIRILLO SNC	POTENZA	PZ	64 0668	20 0	20 0	10,0	
207			A. DIBATTISTA IMPIANTI SRL	POTENZA	PZ	64,0668	19,5	19,5	9,8	
208			CHEMIC ALS SRL	RUTIGLIANO	BA	64,0668	15,0	15,0	7,5	
209			TEKNOLAB SRL	BARI	BA	64,0668	19,0	19,0	9,5	
211			PICCOLI STEFANO	NOICATTARO	BA	64,0668	12,0	12,0	6,0	
215			PERRUCCI ALDO	TARANTO	TA	64,0668	18,0	18,0	9,0	
218			MINUS HABENS RECORDS DI IUSCO IVAN	BARI	BA	64,0668	20 0	20,0	10,0	
221			PANITTICA PUGLIESE SRL	BARI	BA	64,0668	20,0	20,0	10,0	
222			SARCO SRL	BARI	BA	64 0668	16,0	16 0	8,0	
225			SPATARO SRL	ISPICA	RG	64,0668	20,0	20,0	10,0	
227			GRUPPO INVENTA SRL	POZZALLO	RG	64,0668	20,0	20 0	10,0	
228			EURO SISTEM SRL	POZZALLO	RG	64,0668	20,0	20 0	10,0	
229			ROCCASALVA GIUSEPPE & C SNC	POZZALLO	RG	64,0668	20,0	20,0	10,0	
234			MIRO DI CAPECE PIETRO	POTENZA	PZ	64,0668	10,0	10,0	5,0	
240			MARTINCART SRL	CORATO	BA	64,0668	20,0	20,0	10,0	
242			FRATELLI SICIALIANI DI SICILIANI FRANCESCO	BITRITTO	BA	64,0668	7,0	7,0	3,5	
245			TERMINIELLO HOTEL DI TERMINIELLO ROBERTO & COMPANY SNC	NAPOLI	NA	64,0668	20,0	20,0	10,0	
246			PROG. ECO SAS DI GIANGREGORIO MASSIMO & C.	BARI	BA	64,0668	20,0	20,0	10,0	
247			JUDI SAS DI DI GIUSEPPE D & C SAS	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	64,0668	20,0	20,0	10,0	
249			KRISTAL DI MARTONE GERARDO & C SNC	SAN MASSIMO	CB	64,0668	20,0	20,0	10,0	
250			ASSO SRL	CAMPOBASSO	CB	64,0668	20,0	20,0	10,0	
251			SOGEST SRL	BOJANO	CB	64,0668	20 0	20 0	10,0	
252			SOCIETA' MERIDIONALE ALBERGHIERA S.M.A. DI DAMIANO LUIGI & C. SO	CAMPOBASSO	CB	64,0668	20,0	20,0	10,0	
253			MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE DI MARINELLI PASQUALE &	AGNONE	IS	64,0668	20,0	20,0	10,0	
254			HOTEL ACQUARIO DI VILENO NICOLA E LALLI ITALIA & C SNC	CAMPOMARINO	CB	64,0668	20,0	20,0	10,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI — "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.1 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione area 2 e/o 5b (MISURA III.4)	
		256	VOLI PELLEGRINO	CALVI	BN	64,0668	14,0	14 0	7,0		
		257	SELF SERVICE N 2 DI ROSA ANTONIO & RINO GIANCARLO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	64,0668	14,0	14,0	7,0		
		259	A.R. CAM. DI VINCENZO DE LUCIA	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	64,0668	14,0	14 0	7,0		
		266	INFO-AZI SPA	BARI	BA	64,0668	20,0	20,0	10,0		
		269	MAGNA CARTA SAS	SORRENTO	NA	64,0668	15,0	15,0	7,5		
		270	N. V A. COMPUTERS SAS DI VERTOLOMO A. & C.	CASOLA DI NAPOLI	NA	64,0668	20,0	20,0	10,0		
3	41	487	L A P SRL	CORROPOLI	TE	29,974	70,0	70,0	30,0		
		490	VAL VIBRATA MANIFATTURE SPA	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	29,974	45,0	45,0	22,5		
		491	FBMA SUD SRL	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	29,974	15,0	15,0	7,5		
		492	PRAGMA SRL	MONTORIO AL VOMANO	TE	29,974	60,0	60,0	30,0		
		494	ARTIGIANMOBILI DI D EUGENIO & PICCIONI SAS	GIULIANOVA	TE	29,974	38,0	38,0	19,0		
		499	EUROINFORMATICA SRL	TERAMO	TE	29,974	35,0	35,0	17,5		
		503	TORCHIA GIOVANNI & C. SNC	CIRO' MARINA	KR	29,974	30,0	30,0	15,0		
		505	EDILCOMMERCIO SRL	CROTONE	KR	29,974	25,0	25,0	12,6		
		513	GUARASCIO MAURIZIO	CROTONE	KR	29,974	25,0	25,0	12,5		
		517	CAI SERVICE SAS DI SPANO CESARE & C	CROTONE	KR	29,974	60,0	60,0	30,0		
		519	NINARELLO MOTORI SNC DI NINARELLO SAVERIO & C.	CROTONE	KR	29,974	30,0	30,0	15,0		
		523	THEOREMA INFORMATICA DI GAGLIARDI GIUSEPPINA	CROTONE	KR	29,974	60,0	60,0	30,0		
		525	PUNTO UFFICIO SNC DI BARONE GIOVANNI & C.	CROTONE	KR	29,974	40,0	40,0	20,0		
		527	BUSCEMA FRANCESCO	CROTONE	KR	29,974	6,0	6,0	3,0		
4	45	530	UNIVERSITY CARS SRL	GENOVA	GE	17,5552	60,0	60,0		28,5	[^]
		531	CORTESIA AUTO SRL	GIANICO	BS	17,5552	80,0	80 0		28 5	[^]
		532	SVA CAR SRL	POTENZA	PZ	17,5552	76,0	76 0	30,0		
		533	PAOLI SRL	TERNI	TR	17,5552	120,0	120,0		28,5	[^]
		534	TOP CARS DI ROMEO E C SRL	ROSSANO	CS	17,5552	82,0	82,0	30,0		
		535	LUCIOLI SRL	TRIESTE	TS	17,5552	60,0	60,0		28 5	[^]
		536	BARBUSCIA & BARBA SNC DI MARIO BARBA & C.	PESCARA	PE	17,5552	62,2	62,2	30,0		
		537	PARADISO SRL UNIPERSONALE	CATANZARO	CZ	17,5552	80,0	80,0	30,0		

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.1 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivi 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e 5b (MISURA III.4)	
		538	CENTRALMOTOR SPA	TERNI	TR	17,5552	69,0	69,0		28,5	[*]
		539	VINCI SPA	BROLO	ME	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		541	AUTOSIGMA SRL	POTENZA	PZ	17,5552	67,0	67,0	30,0		
		542	FRULLA SRL	SENIGALLIA	AN	17,5552	40,0	40,0		19,0	[*]
		543	SAVIR SRL	POLICORO	MT	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		544	AUTOCLUB SRL	BARI	BA	17,5552	76,8	76,8	30,0		
		545	SPORTAUTO SRL	SANTA GIUSTA	OR	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		546	COMMAUTO SRL	CAGLIARI	CA	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		547	SIRA SRL	PALERMO	PA	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		548	RANIERI PAOLO ANTONIO SRL	POTENZA	PZ	17,5552	24,0	24,0	12,0		
		549	CHELLI & TINTORI SNC	GROSSETO	GR	17,5552	60,0	60,0		28,5	[*]
		550	C.A.R. SRL	FABRIANO	AN	17,5552	60,0	60,0		28,5	[*]
		551	AUTOPRENESTE SRL	PALESTRINA	RM	17,5552	60,0	60,0		28,5	[*]
		552	I.C.A.R. INDUSTRIA COSTRUZIONE AUTO RICAMBI SPA	LATINA	LT	17,5552	190,0	190,0		28,5	[*]
		553	AUTOPIU' SRL	MONOPOLI	BA	17,5552	34,0	34,0	17,0		
		554	S.T.A.D.E.L. SRL	SASSARI	SS	17,5552	100,0	100,0	30,0		
		555	ATHENAUTO SRL	CANICATTI	AG	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		556	SABA SRL	BELLIZZI	SA	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		557	ELLEAUTO SRL	TARANTO	TA	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		558	FRATELLI RICCERI SRL	FOLLONICA	GR	17,5552	70,0	70,0		28,5	[*]
		559	MEGA MOTORS SRL	FROSINONE	FR	17,5552	85,0	85,0		28,5	[*]
		560	OCLEPPO SRL	IVREA	TO	17,5552	38,0	38,0		18,0	[*]
		561	DE MARTINO SRL - CONCESSIONARIA AUTO	GENOVA	GE	17,5552	60,0	60,0		28,5	[*]
		562	AUTOLIGURIA SRL	SAVONA	SV	17,5552	80,0	80,0		28,5	[*]
		563	AUTOAZZURRA SRL	FINALE LIGURE	SV	17,5552	60,0	60,0		28,5	[*]
		564	PEDRAZZANI SPA	CAIRO MONTENOTTE	SV	17,5552	85,0	85,0		28,5	[*]
		565	AUTOSAS PISA SRL	PISA	PI	17,5552	60,0	60,0		28,5	[*]
		566	AUTO 2A DI ALBERINI PAOLO E AMBROSINI ENRICA SNC	SARZANA	SP	17,5552	58,0	58,0		27,5	[*]
		567	AUTO 2000 SRL	LA SPEZIA	SP	17,5552	59,3	59,3		28,1	[*]
		568	SUPERAUTO SRL	MONTESILVANO	PE	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		569	SO.DI.CAR SRL	PESCARA	PE	17,5552	110,0	110,0	30,0		
		570	NUOVA SAVAR SRL	PESCARA	PE	17,5552	85,0	85,0	30,0		
		571	PINCAR SRL	OLBIA	SS	17,5552	100,0	100,0	30,0		
		572	SO.GES.IN SRL	MOZZAGROGNA	CH	17,5552	50,0	50,0	25,0		
		573	DE POI SRL	FOLIGNO	PG	17,5552	35,0	35,0		16,6	[*]
		574	CDP SPA	CORCIANO	PG	17,5552	20,0	20,0		9,5	[*]
		575	SCIPIONI SAS DI NINO SCIPIONI	L'AQUILA	AQ	17,5552	36,0	36,0	18,0		

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.1 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e 5b (MISURA III.4)	
		576	PROGETTO AUTO SRL	TERAMO	TE	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		577	DI.FO SAS DI GIUSEPPE DI DOMENICO & FIGLI	TERAMO	TE	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		578	CALDERONI AUTO SRL	SULMONA	AQ	17,5552	40,0	40 0	20 0		
		579	RUSSAUTO DI EDOARDO PIANESE SAS	QUALIANO	NA	17,5552	68,0	68,0	30,0		
		580	G TRIPODI SRL	LAMEZIA TERME	CZ	17,5552	63,0	63,0	30,0		
		581	AUTOMECCANICA COSENTINA SPA	COSENZA	CS	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		582	TOP CARS SRL	CROTONE	KR	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		583	AERREAUTO SRL	BENEVENTO	BN	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		584	MEC AUTO SRL	CASARANO	LE	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		585	MAFFEI SNC DI M TERESA DI RUGGIERI & C.	MATERA	MT	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		586	SVA AUTO SRL	MAGLIE	LE	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		587	GRAND UFF MARIO CARDONE & C SNC	SAN SEVERO	FG	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		588	AUTO 3 SRL	FASANO	BR	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		589	BOFFA SRL	BENEVENTO	BN	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		590	NUOVA AUTOGAMMA SRL	MASSAFRA	TA	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		591	AUTO ELITE SRL	MARSICOVETERE	PZ	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		592	AMC AUTO MOTOR CENTER SRL	LECCE	LE	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		593	TARTARELLA SRL	MONOPOLI	BA	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		594	IVAUTO SRL	ANDRIA	BA	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		595	L'AUTOMOBILE SPA	CATANIA	CT	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		596	FATAUTO SRL	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		597	PUGLIESE SRL	CALTANISSETTA	CL	17,5552	62,0	62,0	30,0		
		598	A.D PUGLIESE SRL	CALTANISSETTA	CL	17,5552	62,0	62 0	30,0		
		599	VALENTINA AUTO SRL	AVOLA	SR	17,5552	65,0	65,0	30,0		
		600	VIP CAR SOC. COOP A R L	SIRACUSA	SR	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		601	AUTOELF SRL	AUGUSTA	SR	17,5552	60,0	60,0	30,0		
		602	FAREL AUTO SRL	TRAPANI	TP	17,5552	65,0	65 0	30,0		
		603	AUTO MORGANA SAS DI BARBUTO LUCIANO & FIGLI	REGGIO DI CALABRIA	RC	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		604	NINO CUNDARI SPA	TAORMINA	ME	17,5552	100,0	100 0	30 0		
		605	FRATELLI MOLINAR SAS DELL ING PAOLO MOLINAR	VENARIA	TO	17,5552	150,0	150,0		28,5	[*]
		606	AUTO A SPA	SASSARI	SS	17,5552	80,0	80,0	30,0		
		607	S.I.R.V.A. SRL	TERMINI IMERESE	PA	17,5552	71,2	71,2	30,0		
		608	STERPETTI AUGUSTO & C SRL	AVEZZANO	AQ	17,5552	110,0	110,0	30,0		
		609	STECCA AUTOMOBILI SRL	MUSILE DI PIAVE	VE	17,5552	63,0	63,0		28,8	[*]
		610	AGÙZZONI SPA	GORIZIA	GO	17,5552	50,0	50,0		23,7	[*]

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.1 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)	
		611	F LLI COZZI SPA	LEGNANO	MI	17,5552	60,0	60,0		28,5	[^]
		612	PERINI AUTO SPA	JESI	AN	17,5552	62,0	62,0		28,5	[^]
		613	A.B. CAR SRL	NAPOLI	NA	17,5552	75,0	75,0	30,0		
		614	ITALIANAUTO SRL	MERCATO SAN SEVERINO	SA	17,5552	70,0	70,0	30,0		
		615	RAFFAELE ROMANO & FIGLI SNC	NOCERA INFERIORE	SA	17,5552	75,0	75,0	30,0		
		616	AUTO LEADER SRL	QUALIANO	NA	17,5552	62 0	62,0	30,0		
		617	JOLLY AUTO SRL	SORA	FR	17,5552	62,0	62,0		28,5	[^]
		618	F LLI COSCARELLA SRL	RENDE	CS	17,5552	54,0	54,0	27,0		
		619	MAGICA SRL	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	17,5552	62,0	62 0	30,0		
		620	ATELLANA MOTORI SRL	SANT'ANTIMO	NA	17,5552	75,0	76,0	30,0		

[^] Progetto parzialmente agevolabile per carenza di risorse finanziarie disponibili

ALLEGATO 2

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile In Obiettivo 1	Agev. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
1	10	316	MILLENNIUM TECHNOLOGIES S R L	CAGLIARI	CA	18,126	1552 0	1552,0	776,0	
		317	CARTESIO S R L	POTENZA	PZ	18,126	1552 0	1552,0	776 0	
		318	ALIMARINE S.R.L	CAGLIARI	CA	18,126	1552,0	1552,0	776,0	
		319	INFOSUD - INFORMATICA E SERVIZI PER IL SUD S.R.L.	ALGHERO	SS	18 126	1552,0	1552,0	776,0	
		320	ISS - AMBIENTE S.R.L	BELLA	PZ	18 126	1552,0	1552,0	776 0	
		321	ECOSAFE S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	18,126	1552 0	1552,0	776 0	
		322	ORI - ORGANIZZAZIONE RECUPERI INDUSTRIALI S.R.L.	SASSARI	SS	18,126	1168 0	1168,0	584 0	
		323	CAT CLEAN AIR TECHNOLOGIES S.R.L.	SANT AGATA DI MILITELLO	ME	18 126	1552 0	1552 0	776,0	
		324	CWT - CLEAN WATER TECHNOLOGIES S.R.L	CENTOLA	SA	18,126	1552,0	1552,0	776,0	
		325	AGROS S.R.L.	BARI	BA	18,126	1552,0	1552,0	776,0	
		326	ERG - ENERGY RESEARCH GROUP S.R.L.	CATANZARO	CZ	18,126	1552,0	1552,0	776,0	
		327	Q S.R.L.	CATANZARO	CZ	18,126	1552,0	1552 0	776,0	
		328	CTA - CENTRO TECNOLOGIE AVANZATE S.R L.	BELLA	PZ	18 126	1936,0	1936,0	968,0	
		329	SAT - SERVIZI AMBIENTALI E TELEMATICI S.R.L.	BELLA	PZ	18 126	1936 0	1936,0	968,0	
		330	STEA - SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI S.C.R.L.	BELLA	PZ	18 126	1936 0	1936,0	968,0	
		331	SOPRAB S.N.C.	CAGLIARI	CA	18,126	1552,0	1552,0	776,0	
		332	STENA S.N.C.	POTENZA	PZ	18,126	1936,0	1936,0	968,0	
		333	SCHIA S.N.C.	CAGLIARI	CA	18 126	1552 0	1552,0	776 0	
		334	AST S.N.C.	CAGLIARI	CA	18,126	1936,0	1936,0	968,0	
		335	INFORMATION TECHNOLOGY S N C	POTENZA	PZ	18,126	943,3	943,3	471,7	
		336	CLARIS S N C	CAMPOBASSO	CB	18,126	1168,0	1168,0	584,0	
		337	ATM S.N C.	SASSARI	SS	18,126	1552 0	1552,0	776 0	
		338	POWERNET S N C	MESSINA	ME	18,126	1936,0	1936,0	968,0	
		339	ISO S.N C.	SALERNO	SA	18,126	1936,0	1936,0	968,0	
		340	SINTASSI S.N C.	TARANTO	TA	18,126	784,0	784,0	392,0	
		341	NETFINITY S N.C	CATANZARO	CZ	18,126	1168,0	1168,0	584,0	
		342	GATEWAY S.N.C	CATANZARO	CZ	18 126	1552,0	1552,0	776 0	
		343	BAI S.N.C.	ROCCA DI CAMBIO	AQ	18,126	1936,0	1936,0	968 0	
2	14	686	CONSORZIO CNA SERVICES SOC COOP A R.L	OLBIA	SS	12,007	2000,0	2000,0	1000,0	
		687	C.N.A. NEW SERVICE CAMPANIA SRL	NAPOLI	NA	12,007	1250 0	1250 0	625 0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		688	SERVIMPRESA SRL	SIRACUSA	SR	12,007	1700,0	1700 0	850,0	
		689	AR. CO. SOC. COOP. A R L	LANUSEI	NU	12,007	440,0	440 0	220,0	
		690	CENTRO 5 DI MEDICINA E SICUREZZA SUL LAVORO SRL	ORISTANO	OR	12,007	2000,0	2000,0	1000,0	
		691	C.N.A. AMBIENTE E QUALITA - BRINDISI SRL	BRINDISI	BR	12,007	1900,0	1900,0	950,0	
		692	ECO. IMPRESA SRL	BRINDISI	BR	12,007	1200,0	1200,0	600,0	
		693	AMBIENTE E SICUREZZA SRL	NUORO	NU	12,007	850,0	850,0	425,0	
		694	SERVICE IMPRESA 2000 SRL	CATANIA	CT	12,007	900,0	900,0	450,0	
		695	C.S.I.A. CONSORZIO SERVIZI PER LE IMPRESE ARTIGIANE SOC. COOP. A R.L.	PALERMO	PA	12,007	1500,0	1500,0	750,0	
		696	C.N.A. AMBIENTE SRL	OLBIA	SS	12,007	2000,0	1955,6	977,8	
		697	S.I.A.P.I. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	BARI	BA	12,007	1500,0	1500,0	750,0	
		698	AMBIENTE 2000 SRL	SPINETOLI	AP	12,007	1500,0	1500,0		750,0
		699	CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO DAUNO - C.S.A.D. SOC. COOP. A R.L.	FOGGIA	FG	12,007	1400,0	1400,0	700,0	
		700	CNA AMBIENTE E QUALITA SRL	LECCE	LE	12,007	1200,0	1200,0	600,0	
		701	CNA - AMBIENTE E QUALITA' BARI SRL	BARI	BA	12,007	2000,0	2000,0	1000,0	
		702	INFOTRAS SRL	CAGLIARI	CA	12,007	2000,0	2000,0	1000 0	
		703	CONSORZIO CO.AR.S I SOC COOP A R. L.	ENNA	EN	12,007	700,0	700,0	350,0	
		704	LEONARDO SRL	PESCARA	PE	12 007	1750 0	1750,0	875,0	
		705	CO.S.ART.MO CONSORZIO SERVIZIO ARTIGIANI MOLISANI SOC. COOP. A R.L.	CAMPOBASSO	CB	12,007	450,0	450,0	225,0	
		706	PROMARTER SRL	TERAMO	TE	12,007	850 0	850,0	425,0	
		707	CON. S. ART. CONSORZIO SERVIZI AGLI ARTIGIANI	PESCARA	PE	12,007	1500,0	1500,0	750 0	
		708	CONS. ARTIG. SERV TRAPANESI - SOC. COOP. A R.L. - C.A.S.T.	TRAPANI	TP	12,007	1000,0	1000,0	500,0	
		709	CONART - SOC. COOP. A.R.L	REGGIO DI CALABRIA	RC	12,007	370,0	370,0	185,0	
		710	C A S. CONSORZIO ARTIGIANI SERVIZI A R.L.	COSENZA	CS	12,007	370 0	370,0	185,0	
		711	AMBIENTE E SICUREZZA SRL	FROSINONE	FR	12,007	2000,0	2000,0		1000,0
		712	CENTRO 5 SUD	CAGLIARI	CA	12,007	1800,0	1800,0	900,0	
		713	TECNASERVICE SRL	RAGUSA	RG	12,007	2000,0	2000 0	1000,0	
		714	A. S. Q ABRUZZO SRL	AVEZZANO	AQ	12,007	1300,0	1300 0	650,0	
		715	C.E.S.A.T. - CONSORZIO A R L	CATANZARO	CZ	12,007	570,0	570,0	285,0	
		716	AMBIENTE E SICUREZZA SRL	CATANZARO	CZ	12,007	400,0	400,0	200,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI

"Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agev. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
3	16	636	F P M.A SAS DI PISANO LUCIA & C	BENEVENTO	BN	11,7956	457,0	457,0	228 5	
		637	S A C I STUDI ASSOCIATI CONSULENTI INFORMATICA DI LOIODICE GIUSEPPE	BISCEGLIE	BA	11,7956	160,0	160,0	80,0	
		638	IMPRESA VALORE SRL	MATERA	MT	11,7956	360,0	359,8	179,9	
		639	SERENA DEL DOTT. GERARDO CANCELLARO SAS	BARI	BA	11,7956	878,0	878,0	439,0	
		640	MEDIAGEST GENERAL ENTERPRISE & CONSULTING DI GAETANO CASINO	MATERA	MT	11,7956	480,0	480 0	240,0	
		641	GENESIS DI FANELLI NATALE VITO SAS	VALENZANO	BA	11,7956	680,0	680,0	340,0	
		642	ANSWER SRL	POZZALLO	RG	11 7956	618 0	618,0	309 0	
		643	ALPA NET DI ALEMANNO GIOVANNA & C. SAS	CASARANO	LE	11 7956	532 0	528,0	264 0	
		644	MS2 SRL	BARI	BA	11,7956	660,0	660,0	330,0	
		645	CENTRO INT EL L DI LONGOBARDI E DONGHIA & C. SNC	CASTELLANA GROTTE	BA	11,7956	604 0	604,0	302,0	
		646	C E DA CO SRL	SANTERAMO IN COLLE	BA	11,7956	518 0	518,0	259,0	
		647	PANDORA SPA	BARI	BA	11,7956	2000 0	2000 0	1000 0	
		648	PANDORA AVELLINO SRL	AVELLINO	AV	11,7956	664,0	664,0	332,0	
		649	GLOBAL LABORATORY SRL	BARI	BA	11,7956	642,0	642,0	321,0	
		650	CONSULTEC SAS DI QUINTAVALLE ANNA E C.	BARI	BA	11,7956	992,0	992,0	496,0	
		651	EXE SRL	BARLETTA	BA	11,7956	618,0	618,0	309,0	
		652	PROG. ECO. SAS DI GIANGREGORIO MASSIMO & C.	BARI	BA	11,7956	304,0	304,0	152,0	
		653	CENTRO SERVIZI SRL	MATERA	MT	11 7956	660 0	660,0	330,0	
		654	SEA - E.D.P. DIVISIONE INFORMATICA DI ALEMANNO GIOVANNA & C. SAS	CASARANO	LE	11,7956	243,0	243,0	121,5	
		655	CERFORM SRL	ALTAMURA	BA	11,7956	367,0	366 4	183 0	
		656	ING SAVERIO RUSSO & C SRL	BARI	BA	11,7956	957,0	957,0	478,5	
		657	ECOFORMA SOC COOP A R.L.	BARI	BA	11,7956	456,0	456 0	228,0	
		658	CONSORZIO ARTEMIDE	BARI	BA	11,7956	408,0	408 0	204,0	
		659	PUBBLICO & PRIVATO SNC DI EUGENIA ATTOLINI E C.	BRINDISI	BR	11,7956	1991,0	1991,0	995,5	
		660	PANDORA NAPOLI SRL	NAPOLI	NA	11,7956	664,0	664,0	332,0	
		661	UNIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI CAMPANE ALBERGATORI	NAPOLI	NA	11,7956	720,0	720,0	360 0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI

"Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		662	CENTRO SPECIALIZZATO I.M.A. INDAGINI MERCEOLOGICHE AMBIENTALI SRL	VALENZANO	BA	11,7956	660 0	660,0	330 0	
		663	QUALITY AND MANAGEMENT SERVIZI SRL	BARI	BA	11,7956	660,0	660,0	330 0	
		664	TECNOVA SRL	TERMOLI	CB	11,7956	660,0	660,0	330,0	
		665	CO.MOL.TUR. - CONSORZIO MOLISANO TURISTICO	CAMPOBASSO	CB	11,7956	1008,0	1008,0	504 0	
		666	PROMETEO SRL	FOGGIA	FG	11 7956	537,0	537,0	268 5	
		667	NEXUS SRL	PESCARA	PE	11,7956	300,0	241,0	120,5	
		668	WASTE AND ENERGY - ECOSERVIZI SCRL	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	11,7956	460,0	460,0	230,0	
		669	ANTEA DI A M CACCIARRU E C SAS	CAGLIARI	CA	11,7956	617,0	617,0	308,5	
		671	MEMORY CONSULT DI IMBROGNO A. & C. SNC	POTENZA	PZ	11,7956	768,0	768,0	384 0	
		672	ECOPRAXI DI MANCUSO [illegible]NIO & C SNC	POTENZA	PZ	11,7956	768,0	768,0	384,0	
		673	ERGHO DI PIERLUIGI MONTINARO & C. SAS	LECCE	LE	11,7956	246,0	246,0	123,0	
		674	PANDORA SICILIA SRL	BARI	BA	11,7956	1988,0	1988 0	994,0	
		675	PANDORA PARTENOPEA SRL	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	11,7956	1240,0	1240,0	620,0	
		676	PANDORA POTENZA SRL	POTENZA	PZ	11,7956	664,0	664,0	332,0	
		677	INCOMING ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE A R.L	ROCCARASO	AQ	11,7956	666,0	666,0	333,0	
		678	PANDORA ELINET SRL	SALERNO	SA	11,7956	664,0	664,0	332,0	
		679	PANDORA IRPINIA SRL	CALITRI	AV	11,7956	516,0	516,0	258,0	
		680	SMIL SERVICE DI IANNACCONE LUIGIA & C. SAS	AVELLINO	AV	11,7956	715,0	715,0	357,5	
		681	C.M.S. COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AVELLINO	AV	11,7956	1450 0	1450,0	725,0	
		682	INFO-AZI SPA	BARI	BA	11,7956	1994,0	1994 0	997,0	
		683	EUROQUASAR SRL	NAPOLI	NA	11 7956	600,0	600,0	300,0	
		684	EXEDRA CONSULTING SRL	AVELLINO	AV	11 7956	574,0	574,0	287,0	
		685	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A R.L.	ABBASANTA	OR	11 7956	660,0	660,0	330,0	
4	26	99	CONFARTIGIANSERVIZI SCARL	CATANZARO	CZ	4,4131	1106,6	1106,6	553 3	
		100	PMI CONSULTING SCRL	CROTONE	KR	4,4131	1167,0	1166,8	583,4	
		101	CO.A.S.-TA CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA TARANTO	TARANTO	TA	4,4131	720,0	720,0	360,0	
		102	MANITAL CAMPANIA SCRL	SALERNO	SA	4,4131	956,0	956,0	475,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI

"Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		103	CONART-CONSORZIO SVILUPPO ARTIGIANATO BARESE	BARI	BA	4 4131	1440 0	1440,0	720 0	
		104	ARTIGIAN SERVICE SRL	LEGNANO	MI	4,4131	1854,0	1854 0		927,0
		105	CO.A.S. FOGGIA	FOGGIA	FG	4,4131	1292,0	1292,0	646,0	
		106	ARTIGIAN SERVICE SOC COOP CONS. A R. L.	ORISTANO	OR	4,4131	590,0	590,0	295,0	
		107	CONSORZIO CONFARTIGIANATO SERVIZI	POTENZA	PZ	4,4131	387,0	387,0	193,5	
		108	CONF. ART COOP ARL SOC CONS A R.L.	SASSARI	SS	4,4131	1200,0	1200,0	600,0	
		109	CO. A. S - LECCE	LECCE	LE	4,4131	1301 0	1301 0	650,5	
		110	CONFARTIGIANSERVIZI COSENZA UNO SOC COOP. A R. L.	COSENZA	CS	4,4131	509 0	509,0	254,5	
		111	C.I.S.A. SOC. COOP. A R. L	CASERTA	CE	4,4131	761,0	761 0	380,5	
		112	CONFARTIGIANSERVIZI DUE SOC COOP. A R L.	VIBO VALENTIA	VV	4,4131	465,0	465,0	232,5	
		113	CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA	REGGIO DI CALABRIA	RC	4 4131	409 0	408 8	204 4	
		114	CONFARTIGIANATO SERVICE SCRL	PISA	PI	4,4131	600,0	580,0		290,0
		115	CONSORZIO MOLISE 92	ISERNIA	IS	4,4131	1445 0	1445 0	722,5	
		116	ZEMRUDE SRL- PESCARA	PESCARA	PE	4,4131	1120 0	1120,0	560,0	
		117	CO.PRO.S.I.B CONSORZIO PROV LE SVILUPPO IMPRESE BRINDISINE	BRINDISI	BR	4,4131	858,0	858,0	429,0	
		118	INTESA SOC COOP A R L	BENEVENTO	BN	4,4131	233,0	233,0	116,5	
5	43	382	CON ART FIDI S.C R L	POTENZA	PZ	3,2197	100,0	100,0	50,0	
		383	COOP. GARANZIA DEGLI ARTIGIANI E DELLE PMI DELLA SARDEGNA S.C.R.L.	CAGLIARI	CA	3,2197	100,0	100 0	50 0	
		384	FIN SARDEGNA S C R L	CAGLIARI	CA	3,2197	100,0	100,0	50,0	
		385	COOP. DI GARANZIA DEGL ARTIGIANI E DELLE PMI S.C R L	SASSARI	SS	3,2197	100,0	100,0	50,0	
		386	ARTIGIANFIDI RAGUSA S.C.R.L.	RAGUSA	RG	3 2197	100,0	100,0	50 0	
		387	C.N.A. SOCIETA' COOPE. ARTIGIANA DI GARANZIA DI CREDITO S.C.R.L.	BRINDISI	BR	3,2197	100,0	100,0	50,0	
		388	CO.FIDI PUGLIA S C R L	BARI	BA	3,2197	100,0	100,0	50,0	
		389	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA S.C.R.L.	FOGGIA	FG	3,2197	100,0	100,0	50,0	
		390	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA "CITTA' DI TERAMO E PROVINCIA" S.C.R.L.	TERAMO	TE	3,2197	100 0	100,0	50,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibili in Obiettivo 1	Agevol. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		391	CONSORZIO ARTIGIANI DI PALERMO S.C.R L.	PALERMO	PA	3 2197	100 0	100 0	50 0	
		392	CONSORZIO REGIONALE DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO S.C.R.L.	VENEZIA	VE	3,2197	100,0	100,0		50 0
		393	ARTIGIANFIDI VENETO ORIENTALE S.C.R.L.	PORTOGRUARO	VE	3 2197	100,0	100,0		50,0
		394	CO.FIDI POLESINE S C R L	ROVIGO	RO	3,2197	100 0	100 0		50,0
		395	FIDART VENEZIA S.C.R.L	VENEZIA	VE	3,2197	100 0	100,0		50,0
		396	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA FUTURA SCRL	PESCARA	PE	3 2197	100 0	100 0	50 0	
		397	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA PROVINCIA DI L'AQUILA S.C.R.L.	L AQUILA	AQ	3,2197	100,0	100 0	50,0	
		398	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA ERCOLE VINCENZO ORSINI S.C.R L	TERAMO	TE	3,2197	100,0	100,0	50,0	
		399	CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI SERFIDI S.C.R L.	TERAMO	TE	3,2197	100 0	100,0	50 0	
		400	COOP ARTIGIANA DI GARANZIA VAL VIBRATA S.C.R.L.	SILVI	TE	3 2197	100 0	100,0	50 0	
		401	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA ROMEO MIGLIORI S C.R L.	CHIETI	CH	3,2197	100,0	100 0	50 0	
		402	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA DEL VASTESE S.C.R.L.	VASTO	CH	3 2197	100 0	100,0	50 0	
		403	COAR FIDI - CONSORZIO REGIONALE TRA LE COOP. DI GARANZIA	NAPOLI	NA	3,2197	100 0	100,0	50,0	
		404	AGEO - STUDIO D IMPRESA S R.L.	POTENZA	PZ	3 2197	600 0	600,0	300,0	
		405	ARTIGIANFIDI CALABRIA S C R L	CATANZARO	CZ	3 2197	100,0	100,0	50 0	
6	6	145	L O G I C A CONSULTING SRL	NAPOLI	NA	1 7483	1939 0	1939 0	969,5	
7	12	87	S A MER Servizio Analisi Chimico Merceologiche Azienda Speciale CCIAA di Bari	BARI	BA	1,6329	2000,0	2000,0	1000,0	
		88	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA SARDEGNA	CAGLIARI	CA	1,6329	1020,0	1020,0	510 0	
		89	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO MOLISANO SANNITA	CAMPOBASSO	CB	1,6329	570,0	570,0	285,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. Concedibile estensioni aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		90	CALAB LABOR CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA AZ. SP. DELLA CCIAA DI COSENZA	COSENZA	CS	1,6329	480,0	480,0	240,0	
		91	LACHIMER LABOR CHIMICO MERCEOLOGICO AZ. SP DELLA CCIAA DI FOGGIA	FOGGIA	FG	1,6329	1999,8	1999,8	999,9	
		92	ISTITUTO ABRUZZESE PER LA QUALITA'	L AQUILA	AQ	1,6329	490,0	490,0	245,0	
		93	MULTILAB LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI LECCE	LECCE	LE	1,6329	851,2	851,2	425,6	
		94	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DI MESSINA	MESSINA	ME	1,6329	393 0	393,0	196,5	
		95	AZIENDA SPECIALE LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DI PESCARA	PESCARA	PE	1,6329	491 0	491,0	245,5	
		96	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO	TORINO	TO	1,6329	2000,0	2000 0		1000,0
		97	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DI TARANTO	TARANTO	TA	1,6329	600,0	600,0	300,0	
		98	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOL	NAPOLI	NA	1,6329	1320 0	1320,0	660,0	
8	35	359	LE CO SERVIZI S R L	TURI	BA	1,2947	1066 2	1066 2	533 1	
		360	VALUE MANAGEMENT S R L	CATANZARO	CZ	1,2947	1291 6	1291,6	645 8	
		361	PAEKS S.R.L.	NAPOLI	NA	1,2947	436,2	436,2	218 1	
		362	EUROPA CONSULTING S R L.	SULMONA	AQ	1,2947	770,0	770,0	385,0	
		363	TECMA SNC DI LEMME ALBERTO & C	ISERNIA	IS	1,2947	431,4	431,4	215 7	
		364	ANGLONI S R L.	AGNONE	IS	1,2947	431,4	431 4	215 7	
		365	CONSUL DI FRISENNA STEFANO & C S.N.C.	NOVA SIRI	MT	1,2947	687 4	687,4	343,7	
		366	MERIDIA ENGINEERING S R L	PESCARA	PE	1,2947	462,0	462,0	231 0	
		367	RISORSE S.R L.	NAPOLI	NA	1,2947	449,8	449,8	224,9	
		368	G.REVISIONI S.R L	BARI	BA	1,2947	445,6	445,6	222,8	
		369	DATALINE S R.L.	PUTIGNANO	BA	1,2947	1082,0	1082,0	541,0	
9	1	406	R T C RADIOTELECOMUNICAZIONI S.R L.	PINETO	TE	1,2439	1657,0	1307,0	291,0 [*]	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibili in Obiettivo 1		Agevol. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)	
10	19	344	S G.S R SOCIETA' GENERALE STUDI E RICERCHE S.R.L.	NAPOLI	NA	1,1773	1800,0	1800,0	L	0,0 **		
		345	PROCESS S.R.L.	NAPOLI	NA	1,1773	1800 0	1800,0	L	0,0 **		
		346	PRO.SO.FIN. S.R.L PRODUZIONE SOFTWARE INTEGRATI	NAPOLI	NA	1,1773	1800 0	1800,0	L	0,0 **		
		347	STUDIO SAVERIANO S.R I	NAPOLI	NA	1,1773	666,0	666,0	L	0,0 **		
		348	INTEC S.R L.	NAPOLI	NA	1,1773	1800,0	1797,8	L	0,0 **		
		349	SONDA SISTEMI S R L	NAPOLI	NA	1,1773	1800,0	1800,0	L	0,0 **		
		350	FRORIDA 2 S.R.L	SIRACUSA	SR	1,1773	666,0	666,0	L	0,0 **		
		351	DADO S.R.L.	SIRACUSA	SR	1,1773	540,0	540,0	L	0,0 **		
		352	OPEN LAND. S.R.L.	SIRACUSA	SR	1,1773	666,0	666,0	L	0,0 **		
		353	SERVIZI INTEGRATI S R L	NAPOLI	NA	1,1773	666,0	650,1	L	0,0 **		
		354	B.I.S. S.R.L.	NAPOLI	NA	1,1773	666,0	666,0	L	0,0 **		
		355	CO.S.MO. SERVIZI S R.L	CAMPOBASSO	CB	1,1773	540,0	540,0	L	0,0 **		
		356	LEONARDO S.R.L.	ROVIGO	RO	1,1773	540,0	540,0			L	0,0 *
		357	C.SAT. S.R.L.	LECCE	LE	1,1773	1800,0	1800,0	L	0,0 **		
		358	MIX CONSULTING NETWORK S R L	PRATO	PO	1,1773	666 0	666,0			L	0,0 *
11	47	133	PROSER SRL	POTENZA	PZ	1,1646	586,0	582,0	L	0,0 **		
		134	GENESI PROGETTI SRL	TARANTO	TA	1,1646	395,0	395,0	L	0,0 **		
		135	GEO LAB SRL	RENDE	CS	1,1646	595,0	595,0	L	0,0 **		
		136	EUROSYS SAS	NAPOLI	NA	1,1646	551,0	551,0	L	0,0 **		
		137	SOFTWARE DESIGN SRL	POZZUOLI	NA	1,1646	600,0	600,0	L	0,0 **		
		138	ENERGHEIA SOCIETA CONSORTILE A R. L.	CAGLIARI	CA	1,1646	600,0	600,0	L	0,0 **		
		139	SINTESIS SRL	PISA	PI	1,1646	600,0	600 0			L	0,0 *
12	39	370	CONSORZIO DEL TERZIARIO AVANZATO DI REGGIO CALABRIA, INNOVAREGGIO	REGGIO DI CALABRIA	RC	1,1369	620 0	602,0	L	0,0 **		
		371	CONSOFORM	TERAMO	TE	1,1369	960,0	960,0	L	0,0 **		
		372	CENTRO PER LA RICERCAELETTRONICA IN SICILIA	MONREALE	PA	1,1369	1000,0	884,0	L	0,0 **		
		373	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA CALABRIA CALPARK	RENDE	CS	1,1369	620,0	602,0	L	0,0 **		
		374	ENTE CONFEDERALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE ARTIGIANATO, ECIPA LA SPEZIA	LA SPEZIA	SP	1,1369	812,0	812,0			L	0 0 *

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1	Agevol. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
13	22	146	NUOVA INDUSUI SRL	GORIZIA	GO	1,1294	520,0	520,0		L 0,0 *
		147	PFF SNC DI ISEPPI MARC. .LINO & COMPANY	FOSSALTA DI PIAVE	VE	1,1294	1000,0	1000,0		L 0,0 *
		148	CONSORZIO ALFA SRL	SALERNO	SA	1,1294	1412,0	985,3	L 0,0 **	
		149	ISA DIMENSIONE TECNOLOGIE AVANZATE	GENOVA	GE	1 1294	1282,0	1282,0		L 0,0 *
		150	SARDEGNA GESTIONI SOCIETA COOPERATIVA SRL	IGLESIAS	CA	1 1294	862,0	862,0	L. 0,0 **	
		151	BASERCOOP SOC COOP A R L	MATERA	MT	1,1294	1710,0	1710,0	L. 0,0 **	
		152	CENTRO REGIONALE SICILIANO DI STUDI E FORMAZIONE COOPERATIVA	PALERMO	PA	1,1294	1038,5	1038,4	L. 0,0 **	
		153	SOLUZIONI COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE IMPRESE-COSIM SCRL	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	1,1294	1160,0	1137,8	L 0,0 **	
14	57	122	EMMECIQUADRO SOC COOP A R L.	PALERMO	PA	0,9604	99,0	99,0	L 0,0 **	
		123	SEGEIM SOC COOP A R L	SALERNO	SA	0,9604	172,0	165,0	L 0,0 **	
		124	OMNIA FIDUCIARIA SRL	POTENZA	PZ	0,9604	172,0	165,0	L 0,0 **	
		125	PROGETTO DIECI SRL	POTENZA	PZ	0,9604	797 0	654,0	L 0,0 **	
		126	TOTAL QUALITY SYSTEM SRL	POTENZA	PZ	0,9604	1150,0	738,0	L 0,0 **	
15	38	376	ASCOM SERVIZI S R L	TARANTO	TA	0,9282	1206,0	1206,0	L 0,0 **	
		377	ASCOM SERVIZI SRL	FOGGIA	FG	0,9282	1550,0	1550,0	L 0,0 **	
		378	ASCOM SERVIZI S.R L.	CAMPOBASSO	CB	0,9282	1206,0	1206,0	L 0,0 **	
		379	SE T.TE DUE SERVIZI TRIBUTARI TERZIARIO S.R.L.	LECCE	LE	0,9282	1268 0	1268,0	L 0 0 **	
		380	ASCOM SERVIZI S.R.L	NAPOLI	NA	0,9282	1206 0	1206,0	L 0 0 **	
16	8	127	TECNOQUALITA' S C R L	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,9235	1930 0	1930,0	L 0,0 **	
		128	CELEMA SRL	NAPOLI	NA	0 9235	892 4	892,4	L 0,0 **	
		129	EUROBIC ABRUZZO E MOLISE S C.R.L.	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,9235	508,0	508,0	L 0,0 **	
		130	OLIVER S C R L	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,9235	908 0	908,0	L 0,0 **	
		131	QUALITY PROJECT SRL	GELA	CL	0,9235	1495,0	1495,0	L 0 0 **	
		132	IFIN SERVICE SRL	L'AQUILA	AQ	0,9235	389,0	389,0	L. 0 0 **	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in Obiettivo 1		Agevol. Concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
17	31	721	CONSORZIO PUBLIGEST	BARI	BA	0 8598	1284,0	152,6	L.	0,0 **	
		722	CE.MI.T. S COOP R.I	TARANTO	TA	0,8598	2186,0	1610,6	L.	0,0 **	
18	49	140	EUROTECNA SRL	MARTINSICURO	TE	0,7246	1110 0	1110 0	L.	0 0 **	
		141	• INTEC SRL	MAGLIE	LE	0,7246	888,0	858,6	L.	0,0 **	
		142	STUDI TECNICI E SERVIZI SRL	BARI	BA	0,7246	810,0	810,0	L.	0,0 **	
		143	AL SERVICE SRL	LAMEZIA TERME	CZ	0,7246	1110,0	1110,0	L.	0,0 **	
19	54	154	I T A C A COMUNICAZIONE SRL	SALERNO	SA	0,6017	1445 0	1445,0	L.	0,0 **	
		155	CAPSOR SRL	CATANIA	CT	0 6017	1734 0	1734,0	L.	0,0 **	
		156	TEOREMA SRL	TERAMO	TE	0,6017	1614,0	1614,0	L.	0,0 **	

* Progetto ammissibile ma non agevolabile per carenza di risorse finanziarie da destinare ai beneficiari ubicati nelle aree dell'obiettivo 1

** Progetto ammissibile ma non agevolabile per carenza di risorse finanziarie

[^] Progetto parzialmente agevolabile per carenza di risorse finanziarie disponibili

ALLEGATO 3

Programma operativo multiregionale Pic-PMI — "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
1	2	39	BASILICATA INTERNATIONAL CONSULTING SNC	POTENZA	PZ	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		40	SARDEGNA INTERNATIONAL CONSULTING SNC	CAGLIARI	CA	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		41	ABRUZZO INTERNATIONAL CONSULTING SNC	ROCCA DI CAMBIO	AQ	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		42	MOLISE INTERNATIONAL CONSULTING SNC	CAMPOBASSO	CB	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		43	CALABRIA INTERNATIONAL CONSULTING SNC	CATANZARO	CZ	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		44	PUGLIA INTERNATIONAL CONSULTING SNC	TARANTO	TA	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		45	CAMPANIA INTERNATIONAL CONSULTING SNC	SALERNO	SA	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		46	SICILIA INTERNATIONAL CONSULTING SNC	MESSINA	ME	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		47	CONSORZIO INTERAZIONI SOC. COOP. A R. L.	CAGLIARI	CA	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
		48	CISAM SAS	CAGLIARI	CA	8,0888	2040,2	2040,2	1000,0	
2	18	1	GIRONE & CO TRADE AND SERVICE COMPANY SRL	BARI	BA	3,0228	660,0	660,0	330,0	
		2	ASTRAGALO TECNOLOGIE SRL	BRINDISI	BR	3,0228	456,0	456,0	228,0	
		3	CENTRO SERVIZI SRL	MATERA	MT	3,0228	298,0	298,0	149,0	
		4	CHECK & CONTROL SAS DI EMANUELE SILVESTRI & C.	MATERA	MT	3,0228	970,0	970,0	485,0	
		5	CONSULTING SERVICE SRL	MATERA	MT	3,0228	660,0	660,0	330,0	
		6	CONSORZIO ARTEMIDE	BARI	BA	3,0228	388,0	388,0	194,0	
		7	PTERO SRL	CHIETI	CH	3,0228	660,0	660,0	330,0	
3	69	736	L O G I C A CONSULTING SRL	NAPOLI	NA	1,7397	2027,1	2027,1	1000,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e 5b (MISURA III.1)
4	58	8	CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO D'ABRUZZO	PESCARA	PE	1,6308	327,4	327,4	163,7	
		9	CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO DELLA BASILICATA	POTENZA	PZ	1,6308	490,0	490,0	245,0	
		10	CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	RC	1,6308	633,2	633,2	316,6	
		11	CENTRO REGIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA CAMPANIA	NAPOLI	NA	1,6308	591,7	591,7	295,9	
		12	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGR. DEL MOLISE	ISERNIA	IS	1,6308	500,0	500,0	250,0	
		13	CENTRO REGIONALE PER IL COMMERCIO CON L ESTERO DELLA PUGLIA	BARI	BA	1,6308	987,7	987,7	493,8	
		14	CENTRO SERVIZI PROMOZ. PER LE IMPRESE, AZ SPEC DELLA CAMERA DI COM. DI CAGLIARI	CAGLIARI	CA	1,6308	365,0	365,0	182,5	
		15	FIERA DEL MEDITERRANEO CAMPIONARIA IN PALERMO	PALERMO	PA	1,6308	1077,1	1077,1	538,5	
5	52	16	P T I PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI S R.L.	NAPOLI	NA	1,1825	1000,0	1000,0	500,0	
		17	INTEC SRL	NAPOLI	NA	1,1825	1000,0	995,4	497,7	
		18	SERVIZI INTEGRATI SRL	NAPOLI	NA	1,1825	1000,0	977,4	488,7	
		19	INIZIATIVA CENTRO SUD SRL	NAPOLI	NA	1,1825	1000,0	1000,0	500,0	
		20	STUDIO SAVERIANO SRL	NAPOLI	NA	1,1825	1000,0	1000 0	500,0	
		21	PRO. SAL. SRL	LECCE	LE	1 1825	1000,0	1000,0	500,0	
		22	P & D SRL	BARI	BA	1 1825	1000,0	1000,0	500,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III 2 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		23	INIZIATIVA SVILUPPO E INNOVAZIONE SRL	BARI	BA	1,1825	1000,0	1000,0	500,0	
		24	SE.R.I. SRL	FOGGIA	FG	1,1825	1000,0	1000,0	500,0	
		25	SABIBO SRL	MESSINA	ME	1,1825	1000,0	1000,0	500,0	
		26	BI.TI EXPORT SRL	PALERMO	PA	1,1825	1000,0	1000,0	500,0	
		27	CO.S.MO. SERVIZI SRL	CAMPOBASSO	CB	1,1825	540,0	540,0	270,0	
		28	CARSA SRL	PESCARA	PE	1,1825	1000,0	1000,0	500,0	
		29	MIX CONSULTING NETWORK SRL	PRATO	PO	1,1825	1000,0	1000,0		500,0
6	24	157	NUOVA INDUSUI SRL	GORIZIA	GO	1,1481	520,0	520,0		260,0
		158	PFF SNC DI ISEPPI MARCELLINO & C.	FOSSALTA DI PIAVE	VE	1,1481	1000,0	1000,0		500,0
		159	CONSORZIO ALFA SRL	SALERNO	SA	1,1481	1212,0	945,3	472,7	
		160	ISA DIMENSIONE TECNOLOGIE AVANZATE	GENOVA	GE	1,1481	1282,0	1282,0		641,0
		161	SARDEGNA GESTIONI SOCIETA' COPERATIVE SRL	IGLESIAS	CA	1,1481	862,0	862,0	431,0	
		162	BASERCOOP SOC COOP A R L	MATERA	MT	1,1481	1710,0	1710,0	855,0	
		163	CENTRO REGIONALE SICILIANO DI STUDI E FORMAZIONE C	PALERMO	PA	1,1481	1038,5	1038,4	519,2	
		164	SOLUZIONI COOPERATIVA DI SERVIZI ALLA IMPRESE -	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	1,1481	669,0	655,1	327,6	
7	7	30	SINTESIS SRL	ATESSA	CH	1,1422	348,0	348,0	174,0	
		31	NAUTILUS SOC COOP A R L	VIBO VALENTIA	VV	1,1422	348,0	348,0	174,0	
		32	PUBLIC IMAGE SAS	CAVA DE TIRRENI	SA	1,1422	348,0	348,0	174,0	
		33	ST.E D SERVIZI AZIENDALI	FASANO	BR	1,1422	348,0	348,0	174,0	
		34	MURGIA SISTEMI SNC	GRAVINA IN PUGLIA	BA	1,1422	348,0	348,0	174,0	
		36	MEMORY CONSULT SNC	POTENZA	PZ	1,1422	348,0	348,0	174,0	
		37	STELNET SRL	CAGLIARI	CA	1,1422	294,0	294,0	147,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI **"Industria Artigianato e servizi alle imprese"**

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		38	ISVI SCRL INIZIATIVA D SVILUPPO	VILLA CASTELLI	BR	1,1422	330,0	330,0	165,0	
8	25	173	PMI CONSULTING SCRL	CROTONE	KR	1 1029	612,0	612,0	306 0	
		174	CO PRO.S.I.B CONSOR PROVINC SVILUPPO IMPRESE BRIN	BRINDISI	BR	1,1029	216,0	216,0	108,0	
		175	CONART CONSOR.SVILUPPO ARTIG. BARESE	BARI	BA	1,1029	309,0	309,0	154,5	
		176	CO.A S FOGGIA	FOGGIA	FG	1,1029	353,0	353,0	176,5	
		177	CONFARTIGIANSERVIZI COSENZA UNO SOC.COOP.A R L.	COSENZA	CS	1,1029	572,0	572,0	286,0	
		178	CONSORZIO IDEA MODA SRL	ISERNIA	IS	1,1029	1015,0	1014,0	507,0	
		179	ZEMRUDE S R L PESCARA	PESCARA	PE	1,1029	510,0	504,0	252,0	
9	34	171	CONSORZIO PUBLIGEST	BARI	BA	1,0428	1138,0	130,0	65,0	
		172	CE MI.T. S.COOP R.L.	TARANTO	TA	1,0428	1860,0	1370,0	685,0	
10	9	165	OLIVER SCRL	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,8818	1095,0	1095,0	22,8	[^]
		166	EUROBIC ABRUZZO E MOLISE SCRL	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,8818	2000,0	2000,0	41,7	[^]
		167	IFINSERVICE SRL	L AQUILA	AQ	0,8818	334,0	334,0	7,0	[^]
		168	SCENARI SRL	NAPOLI	NA	0,8818	810,0	810,0	16,9	[^]
		169	R S. RICERCA & F RICERCA, SVILUPPO E FINANZA SAS	CATANZARO	CZ	0,8818	1028,0	1028,0	21,4	[^]

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.2 Sottomisura C

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		170	COPAI SRL	RAGUSA	RG	0,8818	1976,0	1976,0	41,2 [^]	
11	51	183	CENTRO EUROP DI IMPR. E INN.- SYST BIC BASILICATA	POTENZA	PZ	0,8763	241,4	241,4	L 0,0 **	
		184	INNOVA BUSINESS INNOVATION CENTRE BIC SPA	MESSINA	ME	0,8763	159,1	158,2	L 0,0 **	
		185	OMEGA SRL	ASCOLI PICENO	AP	0,8763	315,0	315,0		L 0,0 *
		186	V.I.L.A. SRL	SALERNO	SA	0,8763	284,0	284,0	L 0,0 **	
		187	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL GOLFO CEII BIC GELA	GELA	CL	0,8763	375,0	375,0	L 0,0 **	
		188	BIC LAZIO SPA	ROMA	RM	0,8763	251,0	251,0		L 0,0 *
		189	CENTRO EUR. IMP E INNOV.EUROBIC TOSCANA SUD SRL	POGGIBONSI	SI	0,8763	300,0	300,0		L 0,0 *
		190	CENTRO SVILUPPO SPA	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0,8763	220,0	220,0		L 0,0 *
12	4	180	CONSORZIO CNA SERVICES SOC.COOP.A R.L.	OLBIA	SS	0,8254	500,0	500,0	L 0,0 **	
		181	S I A P I SOC CONSORTILE A R L.	BARI	BA	0 8254	1450,0	1450,0	L 0,0 **	
		182	C N.A NEW SERVICECAMPANIA S R L	NAPOLI	NA	0,8254	800,0	800,0	L 0,0 **	

* Progetto ammissibile ma non agevolabile per carenza di risorse finanziarie da destinare ai beneficiari ubicati nelle aree dell'obiettivo 1

** Progetto ammissibile ma non agevolabile per carenza di risorse finanziarie

[^] Progetto parzialmente agevolabile per carenza di risorse finanziarie disponibili

ALLEGATO 4

Programma operativo multiregionale Pic-PMI *"Industria Artigianato e servizi alle imprese"*

Graduatoria Misura III.3 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo1	Agevol. concedibile estensione area 2 e/o 5b (MISURA III.4)
1	11	301	BASILICATA INFORMATICA S N.C.	POTENZA	PZ	8,8765	1815,0	1815,0	907,5	
		302	SARDEGNA INFORMATICA S N.C.	SASSARI	SS	8,8765	1481,2	1461,2	730,6	
		303	ISAM S.N C	ROCCA DI CAMBIO	AQ	8 8765	1815 0	1815,0	907,5	
		304	DBASE S N C	CAGLIARI	CA	8,8765	1481,2	1461,2	730,6	
		305	SERVICE S N C	ROCCA DI CAMBIO	AQ	8,8765	1815,0	1815,0	907,5	
		306	SERVICE GROUP S N C	POTENZA	PZ	8,8765	1481,2	1461,2	730,6	
		307	FORMAT S.N C.	SALERNO	SA	8,8765	1815,0	1815,0	907,5	
		308	FORMAT QUALITÀ S N C	CATANZARO	CZ	8,8765	1481,2	1461,2	730,6	
		309	TECHNOLOGIES S N C	CENTOLA	SA	8,8765	1815,0	1815,0	907,5	
		310	FORMAT GEST S.N.C	SASSARI	SS	8,8765	1815,0	1815,0	907,5	
		311	FORMAT SERVIZI S.N C	CATANZARO	CZ	8,8765	1481,2	1461,2	730,6	
		312	FORMAT APPALTI S N C	CAMPOBASSO	CB	8,8765	1481,2	1461,2	730,6	
		313	SERVER S N C.	CAGLIARI	CA	8,8765	1815,0	1815,0	907,5	
		314	FINTECNICA S.N C.	MESSINA	ME	8,8765	1481,2	1461,2	730,6	
		315	FORMAT AMBIENTE S N C	TARANTO	TA	8,8765	1815,0	1815,0	907,5	
2	17	72	WALSERVICE SRL	MAGLIE	LE	4,2528	538,0	538,0	269,0	
		73	CENTRO INT.EL L. DI LONGOBARDI E DONGHIA & C SNC	CASTELLANA GROTTE	BA	4,2528	380,0	380,0	190,0	
		74	ELABORA DI FRANCESCO VURRO & C. SAS	BARI	BA	4,2528	480,0	480,0	240,0	
		75	C E DA.CO SRL	SANTERAMO IN COLLE	BA	4,2528	1046,0	1046,0	523,0	
		76	GIRONE & CO TRADE AND SERVICE COMPANY SRL	BARI	BA	4,2528	404,0	404,0	202,0	
		77	PANDORA RAGUSA SRL	RAGUSA	RG	4,2528	662,0	662 0	331,0	
		78	CENTRO SERVIZI SRL	MATERA	MT	4,2528	660,0	660,0	330,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.3 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo1		Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)	
		79	PIRAMIDE SOC COOP A R L.	CATANZARO	CZ	4,2528	478,0	478,0	239,0			
		80	CHECK & CONTROL SAS DI EMANUELE SILVESTRI & C.	MATERA	MT	4,2528	970,0	970,0	485,0			
		81	CONSORZIO ARTEMIDE	BARI	BA	4,2528	815,0	815,0	407,5			
		82	VIDEO EMME SPA	CAPURSO	BA	4,2528	666 0	666,0	333,0			
		83	CED PROMETEIA DI SOLITO GAETANO & C. SAS	MARTINA FRANCA	TA	4,2528	489,0	419,4	209,7			
		84	CENTRO EUROPEO DI EVOLUZIONE AZIENDALE - CEDEA SRL	ALTAMURA	BA	4,2528	654,0	654,0	327,0			
		85	PANDORA SERVICE SRL	BARI	BA	4,2528	664,0	664,0	332,0			
		86	ENERSUD SNC DI ING RUGGERI P. E C.	CAGLIARI	CA	4,2528	660,0	660,0	330,0			
3	13	297	GALGANO SUD S R L	NAPOLI	NA	1,9618	2000,0	2000,0	1000,0			
		298	GALGANO EUROPA DI PAGLIUGHI GIANCARLO & C SAS	CAMPOBASSO	CB	1,9618	2000,0	2000,0	1000,0			
		299	GALGANO PMI DI MARCO DIOTALEVI & C SAS	BARI	BA	1,9618	2000,0	2000,0	1000,0			
		300	SUD SISTEMI SOFTWARE & MANAGEMENT	BARI	BA	1,9618	2000,0	2000,0	1000,0			
4	23	628	NUOVA INDUSUI SRL	GORIZIA	GO	1,1481	520,0	520,0			246,8	[*]
		629	PFF SNC DI ISEPPE MARCELLINO & C	FOSSALTA DI PIAVE	VE	1,148J	1000,0	1000,0			474,7	[*]
		630	CONSORZIO ALFA SRL	SALERNO	SA	1,1481	1212,0	946,3	142,1	[*]		
		631	ISA DIMENSIONE TECNOLOGIE AVANZATE	GENOVA	GE	1,1481	1282,0	1282,0			608,5	[*]

Programma operativo multiregionale Pic-PMI — *"Industria Artigianato e servizi alle imprese"*

Graduatoria Misura III.3 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		632	SARDEGNA GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SRL	IGLESIAS	CA	1,1481	862,0	862,0	129,5	[*]
		633	BASERCOOOP CENTROSTUDI E SERVIZI COOPERATIVI DI BASILICATA SOC COOP A R.L.	MATERA	MT	1,1481	1710,0	1710,0	256,9	[*]
		634	CENTRO REGIONALE SICILIANO DI STUDI E FORMAZIONE COOPERATIVA	PALERMO	PA	1,1481	1038,5	1038,4	156,0	[*]
		635	SOLUZIONI COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSIM SCRL	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	1,1481	669,0	655,1	98,4	[*]
5	48	65	SUD PROGETTI CONSORZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOC COOP A R.L.	POTENZA	PZ	1,1118	600,0	600,0	L. 0,0 **	
		66	CONSORZIO MOLISANO DI ASSISTENZA E SVILUPPO CO.MA.S SOC COOP. A R. L.	CAMPOBASSO	CB	1,1118	301,0	301,0	L 0,0 **	
		67	COOPERSERVIZI-SOCIETA' COOPERATIVA DI SVILUPPO SOC. COOP A R L.	PESCARA	PE	1,1118	229,7	229,7	L. 0,0 **	
		68	LEADER SOC COOP A R L	BARI	BA	1,1118	540,0	540,0	L 0,0 **	
		69	CE PRO S CENTRO PROGETTAZIONE & SVILUPPO SOC. COOP A R L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	1,1118	250,0	250,0	L 0,0 **	
		70	CONSORZIO INTERREGIONAL SERVICE SOC. COOP A R. L.	GUGLIONESI	CB	1,1118	222,0	222,0	L 0,0 **	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.3 Sottomisura A

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III 4)
		71	AGEMOCO-ASSISTENZA GENERALE MOVIMENTO COOPERATIVO- SOC. COOP. A R L.	TARANTO	TA	1,1118	285,0	285,0	L. 0,0 **	
6	37	473	APISERVIZI SRL	CATANIA	CT	0,9644	600,0	600,0	L 0,0 **	
		474	INIZIATIVE INDUSTRIALI SPA	PALERMO	PA	0,9644	600,0	600,0	L 0,0 **	
		475	PRIMA SRL	MODUGNO	BA	0,9644	597,0	597,0	L 0,0 **	
		476	SAFIN SRL	COSENZA	CS	0,9644	569,0	569,0	L 0,0 **	

** Progetto ammissibile ma non agevolabile per carenza di risorse finanziarie
[^] Progetto parzialmente agevolabile per carenza di risorse finanziarie disponibili

ALLEGATO 5

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.3 Sottomisura B

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
1	3	49	BPE BLU PROJECT ENGINEERING SNC	BELLA	PZ	9,3938	1815,0	1815,0	907,5	
		50	BPS BLU PROJECT SERVIZI SNC	POTENZA	PZ	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		51	BMV SERVIZI E CONSULENZE SNC	SASSARI	SS	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		52	SIE SNC	BELLA	PZ	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		53	EDIL SERVIZI SNC	CAMPOBASSO	CB	9,3938	1815,0	1815,0	907,5	
		54	APPALTI INFORMATIZZATI SNC	BELLA	PZ	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		55	SERVIZI PER IL RESTAURO SNC	ROCCA DI CAMBIO	AQ	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		56	CED SNC	CAGLIARI	CA	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		57	APPALTI SNC	CAMPOBASSO	CB	9,3938	1815,0	1815,0	907,5	
		58	SOFIN SNC	BELLA	PZ	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		59	EDIL CONSULENZE SNC	SALERNO	SA	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		60	FINFOR SNC	TARANTO	TA	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		61	FORMAT SICUREZZA SNC	CATANZARO	CZ	9,3938	1815,0	1815,0	907,5	
		62	EDB SNC	CATANZARO	CZ	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		63	EOS SNC	SASSARI	SS	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
		64	GENERGEST SNC	MESSINA	ME	9,3938	1461,2	1461,2	730,6	
2	20	276	ASTRAGALO TECNOLOGIE SRL	BRINDISI	BR	3,1144	846,0	846,0	423,0	
		277	MEDIAGEST GENERAL ENTERPRISE & CONSULTING DI GAETANO CASINO	MATERA	MT	3,1144	480,0	480 0	240,0	
		278	TRAINING PROCESS SAS DI GRIESI ANTONIETTA & C.	MATERA	MT	3,1144	660,0	660,0	330,0	
		279	CENTRO SERVIZI SRL	MATERA	MT	3,1144	300,0	300,0	150,0	
		280	CONSORZIO ARTEMIDE	BARI	BA	3,1144	388 0	388 0	194,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI "Industria Artigianato e servizi alle imprese"

Graduatoria Misura III.3 Sottomisura B

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov.	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
		281	CONSULTEC S.A S DI QUINTAVALLE ANNA E C	BARI	BA	3,1144	992,0	992,0	496,0	
		283	STUDIO SINALLAGMA SAS	PESCARA	PE	3,1144	1008,0	1008,0	504,0	
3	5	284	C N A NEW SERVICE CAMPANIA S.R.L.	NAPOLI	NA	2,9705	430,0	430,0	215,0	
		285	SERVIMPRESA S.R L	SIRACUSA	SR	2,9705	250,0	250,0	125,0	
		286	AMBIENTE 2000 S.R.L.	SPINETOLI	AP	2,9705	270,0	270,0		135,0
		287	CONSORZIO EDILI ARTIGIANI C E A. SOC COOP. A R.L.	LUCERA	FG	2,9705	620,0	620,0	310,0	
		288	COMES CONS MECCANIZZAZIONE E SERVIZI SOC.COOP A R.L.	LECCE	LE	2,9705	570,0	570,0	285,0	
		289	C.I.A B CONSORZIO INFORMATICA ARTIGIANI BARESI	BARI	BA	2,9705	980,0	980,0	490,0	
		290	C.N.A. AMBIENTE S R L	OLBIA	SS	2,9705	500,0	494,4	247,2	
		291	PROMARTER S R L	TERAMO	TE	2,9705	350,0	350,0	175,0	
		292	SERVICE IMPRESA 2000 S.R L.	CATANIA	CT	2,9705	250,0	250,0	125,0	
		293	CONS. ARTIG SERv TRAPANESI SOC.COOP A R.L. C A S.T	TRAPANI	TP	2,9705	280,0	280,0	140,0	
		294	C S I.A CONS SERVIZI PER LE IMPR ARTIGIANE SOC COOP. A R.L.	PALERMO	PA	2,9705	300,0	300,0	150,0	
		295	CON S ART. - CONS ASS. TEC. E CONSUL IMPR. ARTIGIANE	CAGLIARI	CA	2,9705	1800,0	1800,0	900,0	
		296	DEDALO INFORMATICA SOC CONS A R.L.	CAGLIARI	CA	2,9705	1800,0	1800,0	900,0	

Programma operativo multiregionale Pic-PMI *"Industria Artigianato e servizi alle imprese"*

Graduatoria Misura III.3 Sottomisura B

Importi in milioni di lire

Posizione Graduatoria	Numero Progetto	Codice Beneficiario	Denominazione Beneficiario	Sede legale	Prov	Punteggio	Investimento previsto	Investimento Ammissibile	Agev. Concedibile in obiettivo 1	Agevol. concedibile estensione aree 2 e/o 5b (MISURA III.4)
4	33	471	CONSORZIO PUBLIGEST	BARI	BA	1,0477	840,0	117,4	58,7	
		472	CE MI T S COOP R L	TARANTO	TA	1,0477	2060,0	1617,4	808,7	
5	53	621	P T I PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI SRL	NAPOLI	NA	0,8858	640,0	640,0	173,2 [^]	
		622	SERVIZI INTEGRATI SRL	NAPOLI	NA	0,8858	640,0	624,5	169,0 [^]	
		623	INTEC SRL	NAPOLI	NA	0,8858	640,0	636,8	172,3 [^]	
		624	CIVIL ENGINEERING SAS	NAPOLI	NA	0,8858	640,0	640,0	173,2 [^]	
		625	PRO SAL SRL	LECCE	LE	0,8858	640,0	640,0	173,2 [^]	
		626	CO.S MO SERVIZI SRL	CAMPOBASSO	CB	0,8858	540,0	540,0	146,1 [^]	
6	40	731	ECOSFERA CAGLIARI SNC DI AVARELLO MARCO E DI NOTO GIUSEPPE	CAGLIARI	CA	0,5248	1999,5	1999,5	L 0,0 **	
		732	ECOSFERA TORINO SNC DI GRUTTADAURIA DUILIO E TEODORO ANNA MARIA	TORINO	TO	0,5248	1999,5	1999,5		L 0,0 *
		733	ECOSFERA NAPOLI SNC DI FRANCIONI ANTONIO E NIGRIS ENRICO	NAPOLI	NA	0,5248	1999,5	1999,5	L 0,0 **	
		734	ECOSFERA PALERMO SNC DI BONOMO TERESA E NILSSON VERONICA CRISTINA	PALERMO	PA	0,5248	1999,5	1999,5	L 0,0 **	

* Progetto ammissibile ma non agevolabile per carenza di risorse finanziarie da destinare ai beneficiari ubicati nelle aree dell obiettivo 1
** Progetto ammissibile ma non agevolabile per carenza di risorse finanziarie
[^] Progetto parzialmente agevolabile per carenza di risorse finanziarie disponibili

98A7149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita l'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 13 luglio 1998, del senato accademico del 16 luglio 1998 e del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1998, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università del Molise concernenti l'istituzione e l'attivazione il Corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 del comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 98 relativo ai «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998;

Visto il decreto rettorale n. 784 del 22 luglio 1998 con il quale è stato istituito il centro ricerca e servizio di ateneo per la formazione «G.A. Colozza», avente il compito, tra l'altro, di supportare l'attività della formazione curricolare del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché di svolgere, in via transitoria, la funzione di organo equipollente al consiglio di facoltà, con gli stessi compiti e funzioni;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Articolo unico

Dopo l'art. 108 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione ed attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, a far data dall'anno accademico 1998/1999:

«Art. 109. — L'Università degli studi del Molise conferisce:

A) la laurea in scienze della formazione primaria.

Art. 110 *A) (Laurea in scienze della formazione primaria).* — È istituito presso l'Università degli studi del Molise il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Detto corso afferisce al centro ricerca e servizio di ateneo per la formazione «G.A. Colozza», ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 1998, e ha la durata di quattro anni.

L'obiettivo del corso di laurea in scienze della formazione primaria è quello di sviluppare negli studenti del citato corso di laurea le attitudini e le competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola materna ed elementare.

Le iscrizioni al citato corso di laurea sono programmate in conformità alla legislazione vigente.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dalla competente struttura didattica.

Costituisce titolo di ammissione per il corso di laurea in scienze della formazione primaria il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Art. 111. — Il corso di laurea si articola, di norma, in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico.

La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

Art. 112. — Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture dell'ateneo, e con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

Art. 113. — Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore e 30 crediti.

L'ordinamento si conforma ai seguenti criteri:

a) Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio (Area 3 - Laboratorio) è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea. Alle attività di tirocinio (Area 4 - Tirocinio), ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea;

b) Fermo restando quanto specificato nel precedente comma *a)*, per il laboratorio ed il tirocinio, almeno il 20 per cento nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 26 maggio 1998 nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap (Area 1 - Formazione per la funzione docente);

c) Almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo della scuola materna è relativo ad attività didattiche che comprendono, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 26 maggio 1998 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale e dell'educazione civica, del disegno e di altre arti figurative (Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario);

d) Almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) Il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 indicate nelle precedenti lettere *b)* e *c)*. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede, altresì, il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi all'area 2 della lettera *c)*, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnamenti di scuola elementare.

Art. 114 *(Percorso formativo degli insegnanti della scuola materna ed elementare)*. — Gli insegnamenti e le attività didattiche e curricolari saranno scelti nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 113. Tutti gli insegnamenti devono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998 e successive modificazioni. Gli insegnamenti dell'area dell'educazione artistica possono essere individuati dalla struttura didattica competente nel regolamento della medesima struttura in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo ed in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica, nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

Art. 115. — Al fine del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 26 maggio 1998 il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione è consentito, con delibere motivate dalla competente struttura didattica, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea.

Art. 116 *(Mobilità studenti)*. — È garantita, nei limiti di cui al presente articolo e mediante l'utilizzazione di crediti già acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui all'articolo precedente.

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

Art. 117 *(Attività didattiche aggiuntive)*. — Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui alla lettera *b)* dell'art. 113, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore di sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indi-

cati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 118. — Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a tre per semestre. La competente struttura didattica disciplina le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

Art. 119 *(Esame di diploma)*. — L'esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea.

La competente struttura didattica può disporre che la citata relazione sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

Art. 120. — Nell'organizzazione delle attività del corso di laurea l'Università terrà conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 27 luglio 1998

Il rettore: CANNATA

98A7124

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998), **coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio

1. *Entro il 30 giugno 1999,* le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, *oltre che con i contenuti di cui alla lettera* d) *del comma 3 del medesimo articolo 17,* per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. *Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino.* Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

2. *Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attra-*

verso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. *Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.*

2-bis. *Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.*

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro *sessanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, *le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica,* le università e gli istituti di ricerca *nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica* comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. *Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.*

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, *con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale,* piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. *Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private.* A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, *determinando altresì un congruo* termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

5-bis. *All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la giunta regionale dispone la revoca della concessione».

Art. 2.

Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente

1. *Entro due mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere *a)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. *Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le*

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, *da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1. Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità.*

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale *inquadrato,* di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-*quater,* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

4. *Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:*

a) *inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;*

b) *con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39.*

4-bis. *Ai soli fini della predisposizione delle graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è considerata titolo preferenziale l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-*bis, *comma 1, lettera* b), *del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.*

5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a *cinquanta* rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di *cinquanta* unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la

difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

7-bis. *Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.*

Art. 3.

Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. *Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini.*

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi *e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato* alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

2-bis. *La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residente alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato.*

3-bis. *I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998.*

Art. 4.

Piani di insediamenti produttivi
e rilocalizzazione delle attività produttive

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeo-

logiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, *che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle atitività produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza.* La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonché a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, *ed è approvata dalle province, ove già delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata;* l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti priorità:

a) attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;

b) altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;

c) nuovi insediamenti produttivi;

c-bis) *insediamenti sanitari.*

3. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, *commerciali,* turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attività in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subìto da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva, nonché per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. *Le aree di risulta sono acquisite* al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restendo i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subìto, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. *Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.*

Art. 5.

Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando

pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unità produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive;

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive.

1-bis. *L'inserimento di cui al comma 1 è operato d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state già oggetto di un provvedimento di esclusione.*

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-*septies*, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma 1.

3-bis. *Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un* iter *amministrativo preferenziale.*

Art. 5-*bis.*

Misure a favore della proprietà coltivatrice

1. *La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.*

2. *Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.*

3. *Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici regionali.*

Art. 6.

Interventi a favore dei comuni

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari al *30 per cento* dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. *Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6.*

3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.

4. Ai comuni di cui al comma 1 è comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

Art. 6-*bis*.

Disposizioni in materia di fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità

1. *All'articolo 15-*sexies, *comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: «delle indennità di espropriazione» sono inserite le seguenti: «o per il subito detrimento».*

Art. 7.

Tutela dei territori montani e attività agro-forestali

1. *Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.*

2. *La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.*

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: «Le economie» fino a: «delle azioni organiche in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104». Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma 1, *effettuati da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997.*

Art. 7-*bis*.

Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. *Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base 6.1.2.2. «Associazioni di volontariato» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.*

Art. 7-*ter*.

Borse di lavoro

1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facoltà di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, di disponibilità ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.*

Art. 7-*quater*.

Mantenimento in bilancio di fondi

1. *Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente «Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione.*

Art. 7-*quinquies*.

Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano

1. *Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi*

necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. *Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.*

3. *All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza.*

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni è effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire *110.000 milioni* per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attività prevista dall'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

4. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire *220.000 milioni* per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella *B* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonché per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire *110.000 milioni* per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. «piani di disinquinamento» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonché per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire *130 miliardi* da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.

7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi è destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza.

8. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento*

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-*bis*.

Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi

1. *A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unità abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 metri quadri.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

Art. 8-*ter*.

Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

1. *All'articolo 4-*quinquies *del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 6-*bis *è aggiunto il seguente:*

«6-ter. *Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce* A *e* B *del piano-stralcio adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non già disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.*».

Art. 8-*quater*.

Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Assisi

1. *Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge.*

Art. 8-*quinquies*.

Perdite subìte in conseguenza di eventi sismici

1. *La disposizione dell'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, lettera* a), *del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.*

Art. 8-*sexies*.

Disposizioni per le province autonome

1. *Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.*

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A7205

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 luglio 1998, n. **900309.**

Iniziativa comunitaria P.M.I. - sottoprogramma III. Garanzia fidejussoria per le anticipazioni del contributo. Circolare.

Alle piccole e medie imprese interessate
All'A.B.I.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane
All'A.N.I.A.

In relazione alle graduatorie approvate con decreto, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, si informa che questo Ministero appena in possesso delle prescritte «certificazioni antimafia», trasmetterà alle imprese beneficiarie i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui alla circolare 27 novembre 1997, n. 267 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997) restando quindi in attesa delle richieste di erogazione che le imprese medesime potranno inoltrare a seguito della realizzazione degli investimenti.

Si rammenta che il punto 6 della circolare prevede per la misura III.2 sottomisure A e C, per la misura III.3 sottomisure A e B e per la misura III.4 la possibilità di ottenere, dietro presentazione di fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, per ciascuno dei tre esercizi in cui si articola l'erogazione dei benefici agevolativi - 1998, 1999, 2000 - un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'agevolazione riferibile agli esercizi stessi, pari convenzionalmente ad 1/3 del contributo complessivamente spettante. Le imprese, per richiedere le quote di anticipazione successive alla prima, dovranno dichiarare la percentuale di realizzazione del progetto che non potrà risultare inferiore rispettivamente al 33,3 % (seconda quota) o al 66,6 % (terza quota) della spesa ammessa. Detta dichiarazione deve essere resa secondo lo schema riportato come allegato n. 1, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15) oppure, in alternativa, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Pertanto, le imprese interessate a fruire di detta anticipazione potranno, successivamente alla ricezione del provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni, trasmettere apposita domanda unitamente a fidejussione bancaria, o polizza assicurativa redatta secondo lo schema riprodotto nell'allegato 2 (domanda presentata congiuntamente da più beneficiari) oppure nell'allegato 3 (domanda con un unico beneficiario). Al riguardo si precisa che non potranno trovare accoglimento le domande corredate da fidejussioni o polizze non strettamente conformi allo schema predetto.

Si precisa altresì che la predetta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fidejussione o polizza è svincolata automaticamente con l'erogazione del saldo del contributo.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO 1

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DA INVIARE UNITAMENTE ALLA GARANZIA FIDEJUSSORIA
(punto 6 della circolare)

Il sottoscritto ...., nato a ...., prov. .... il .... e residente in ...., via e numero civico ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in qualità di .... (1) dell'impresa .... con sede legale in ...., via e n. civ. ....:

Dichiara (*)

a) di aver presentato in data ...., congiuntamente con altri organismi e/o società di servizi, domanda di agevolazioni, ai sensi della circolare 27 novembre 1997, n. 267, per un progetto a carattere multiregionale, per il quale è stato concesso con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. .... del .... il contributo nella misura massima di L. ...., a fronte di investimenti ritenuti ammissibili in via provvisoria di L. ....;

b) che, alla data della presente dichiarazione, a fronte del suddetto progetto approvato, la sottoscritta impresa ha sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di L. ...., pari al ....% (3) della suddetta spesa ritenuta ammissibile, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati, per i quali sarà presentata rendicontazione a saldo;

Chiede

che venga erogato a titolo di anticipazione il 50% della .... (4) quota annuale di contributo (**), in relazione agli investimenti da effettuare nell'esercizio .... (5);
che il suddetto importo venga accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all'impresa:

n. conto corrente ....
istituto di credito ....
agenzia .... di ....
ABI .... CAB ....

Data ....

L'impresa
timbro e firma (6)

....

(*) In caso di richiesta di prima anticipazione relativa all'anno 1998 non inserire la dichiarazione sub *b)*.

(**) Per ciascuno dei tre esercizi in cui si articola l'erogazione dei benefici agevolativi 1998, 1999, 2000, può essere chiesta un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'agevolazione riferibile agli esercizi stessi.

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Riportare solo l'anno relativo all'esercizio di pertinenza: 1998 o 1999.

(3) Specificare la percentuale di realizzazione del progetto. Tale percentuale, nel caso di richiesta di anticipazione successiva alla prima, non può essere inferiore rispettivamente al 33% per la seconda e al 66% per la terza.

(4) Riportare solo il numero ordinale: prima/seconda/terza.

(5) Riportare solo l'anno 1998, 1999 o 2000..

(6) Autentica della firma (art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968) ovvero firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997 n. 127 modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998 n. 191).

ALLEGATO 2

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
(da utilizzare nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti beneficiari)

Premesso che:

con decisione C(96) 1333 del 24 giugno 1996 la Commissione CE ha approvato la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo, relativo all'iniziativa comunitaria PMI;

il CIPE, con deliberazione dell'8 agosto 1996, ha fissato la quota di spesa nazionale a cofinanziamento della predetta iniziativa;

il Programma operativo P.M.I. prevede che l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

nell'ambito del suddetto Programma - Sottoprogramma III - sono contenute le misure: III.2 Sottomisure A e C, III.3 Sottomisure A e B, III.4;

la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 novembre 1997, n. 267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997, ha fornito le necessarie istruzioni per l'attuazione delle predette misure;

l'impresa ...., ha presentato, congiuntamente agli altri soggetti beneficiari ...., ..., ..., ..., ..., riportati nella graduatoria relativa alla misura .... sottomisura ...., approvata con il decreto 21 luglio 1998, in data .... domanda di agevolazioni, per la realizzazione del progetto a carattere multiregionale, individuato con il numero Pos. MICA ....;

con decreto n. .... del .... il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della predetta decisione, ha concesso, per la realizzazione del suddetto progetto, inserito con il numero d'ordine .... nella suddetta graduatoria, un contributo di lire .... a carico del fondo per l'innovazione tecnologica — contabilità speciale 1726 «interventi aree depresse» — presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma succursale;

alla luce del disposto di cui al punto 6 della circolare 27 novembre 1997, n. 267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997, l'erogazione delle agevolazioni è effettuata ai singoli soggetti beneficiari;

a norma del punto 6 della citata circolare al soggetto beneficiario del contributo possono essere concesse fino ad un massimo di tre anticipazioni, ciascuna pari al 50 per cento dell'agevolazione concessa su base annua;

il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi del punto 6 della circolare medesima, a presentare a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato garanzia fidejussoria, pari all'importo dell'anticipazione concedibile, per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo ed in particolare per il soddisfacimento del requisito della multiregionalità ai sensi del punto 2.2, commi I e II, della citata circolare n. 267;

l'importo da garantire è di lire .... (diconsi lire ....), corrispondente all'anticipo erogabile al soggetto beneficiario pari al 50 per cento del contributo relativo all'anno .... *(a)*, dell'agevolazione a carico del fondo sopra specificato e salvo quanto più avanti precisato;

Tutto ciò premesso

Il/la sottoscritta .... *(c)* con sede legale in ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ...., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità .... *(d)*, a mezzo dei sottoscritti signori:
.... nato a .... il ....
.... nato a .... il ....
nella loro rispettiva qualità di .... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del/della .... *(e)* in seguito indicato/a .... *(f)* ed a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di lire .... (diconsi lire ....), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta .... *(d)*, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la .... *(f)* non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo.

In particolare è motivo di inadempienza il mancato soddisfacimento del requisito della multiregionalità e, nel caso di progetto per il quale sia stata presentata domanda in forma congiunta, l'inosservanza del suddetto requisito, da parte di uno dei beneficiari riportati in premessa, determina, ai sensi del punto 2.2, secondo comma, della citata circolare n. 267, la revoca delle agevolazioni per tutti i beneficiari facenti capo al progetto, con conseguente escutibilità della relativa garanzia;

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della .... *(d)* stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla .... *(f)* o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il/la .... *(f)* sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Amministrazione venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma succursale ed intestato al «Fondo innovazione tecnologica-Contabilità speciale 1726 - Interventi aree depresse», sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino all'erogazione del saldo del contributo allorchè è svincolata automaticamente e comunque entro il termine del 31 dicembre 2001 fissato dall'art. 6 della Decisione UE C(96)1333 del 24 giugno 1996, salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo.

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la .... (f) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;

6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla .... *(d)* che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

Il fidejussore
....

Il contraente
....

(a) Esercizio di riferimento: 1998, 1999, 2000.

(b) Numero di annualità previste (massimo tre) per la realizzazione del progetto.

(c) Soggetto che presta la garanzia.

(d) Banca, società di assicurazione indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, o società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993.

(e) Soggetto beneficiario del contributo.

(f) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.

ALLEGATO 3

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

(da utilizzare nel caso di domanda presentata da un solo soggetto beneficiario)

Premesso che:

con Decisione C(96) 1333 del 24 giugno 1996 la Commissione CE ha approvato la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo, relativo all'iniziativa comunitaria PMI;

il CIPE, con deliberazione dell'8 agosto 1996, ha fissato la quota di spesa nazionale a cofinanziamento della predetta iniziativa;

il Programma operativo P.M.I. prevede che l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

nell'ambito del suddetto Programma - Sottoprogramma III - sono contenute le misure: III.2 Sottomisure A e C, III.3 Sottomisure A e B, III.4;

la circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 27 novembre 1997, n. 267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997, ha fornito le necessarie istruzioni per l'attuazione delle predette misure;

l'impresa ...., inclusa nella graduatoria relativa alla misura .... sottomisura ...., approvata con il decreto 21 luglio 1998, in data .... domanda di agevolazioni, per la realizzazione del progetto a carattere multiregionale, individuato con il numero Pos. MICA ....;

con decreto n. .... del .... il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della predetta decisione, ha concesso, per la realizzazione del suddetto progetto, inserito con il numero d'ordine .... nella suddetta graduatoria, un contributo di lire .... a carico del fondo per l'innovazione tecnologica - contabilità speciale 1726 «interventi aree depresse» - presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma succursale;

alla luce del disposto di cui al punto 6 della circolare 27 novembre 1997, n. 267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997, l'erogazione delle agevolazioni è effettuata ai singoli soggetti beneficiari;

a norma del punto 6 della citata circolare al soggetto beneficiario del contributo possono essere concesse fino ad un massimo di tre anticipazioni, ciascuna pari al 50 per cento dell'agevolazione concessa su base annua;

il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi del punto 6 della circolare medesima, a presentare a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato garanzia fidejussoria, pari all'importo dell'anticipazione concedibile, per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo ed in particolare per il soddisfacimento del requisito della multiregionalità ai sensi del punto 2.2, commi I e II, della citata circolare n. 267;

l'importo da garantire è di lire .... (diconsi lire ....), corrispondente all'anticipo erogabile al soggetto beneficiario pari al 50 per cento del contributo relativo all'anno .... *(a)*, dell'agevolazione a carico del fondo sopra specificato e salvo quanto più avanti precisato;

Tutto ciò premesso

Il/la sottoscritta .... *(c)* con sede legale in ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ...., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità .... *(d)*, a mezzo dei sottoscritti signori:
.... nato a .... il ....
.... nato a .... il ....
nella loro rispettiva qualità di .... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del/della .... *(e)* in seguito indicato/a .... *(f)* ed a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di lire .... *(diconsi lire* ....), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta .... *(d)*, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la .... *(f)* non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo. In particolare è motivo di inadempienza il mancato soddisfacimento del requisito della multiregionalità.

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta *scritta e, comunque, non oltre quindici giorni* dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della .... *(d)* stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla .... *(f)* o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il/la .... *(f)* sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Amministrazione venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma succursale ed intestato al «Fondo innovazione tecnologica-Contabilità speciale 1726 - Interventi aree depresse», sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino all'erogazione del saldo del contributo allorchè è svincolata automaticamente e comunque entro il termine del 31 dicembre 2001 fissato dall'art. 6 della Decisione UE C(96)1333 del 24 giugno 1996, salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo.

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la .... *(f)* e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 codice civile;

6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla .... *(d)* che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

Il fidejussore
....

Il contraente
....

(a) Esercizio di riferimento: 1998, 1999, 2000.

(b) Numero di annualità previste (massimo tre) per la realizzazione del progetto.

(c) Soggetto che presta la garanzia.

(d) Banca, società di assicurazione indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, o società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993.

(e) Soggetto beneficiario del contributo.

(f) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.

98A7158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24712 del 23 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 14 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1997, con decorrenza 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24713 del 23 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 1° giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imeg, con sede in Massarosa (Lucca) e unità di Massarosa, località «S. Rocchino» (Lucca), per il periodo dal 17 marzo 1998 al 1° aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998, con decorrenza 1° dicembre 1997.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 maggio 1998, n. 24531/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24714 del 23 giugno 1998:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1997 al 1° marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997, con decorrenza 2 settembre 1997;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valim *(in liquidazione)* già C.M.F. Sud *(in liquidazione)*, con sede in Roma già Collesalvetti, frazione «Guasticce» (Livorno) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996, con decorrenza 25 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24715 del 23 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 maggio 1997 con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cavisystem, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998, con decorrenza 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24716 del 23 giugno 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Permaflex, con sede in Frosinone località «Valle Fioretta» e unità di Frosinone, Pistoia località «Gello», per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1997, con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ondaflex, con sede in Frosinone, località «Valle Fioretta» e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1997, con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 marzo 1998 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.C.M., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1997, con decorrenza 5 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1998 con effetto dal 6 ottobre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Uffici e Cantieri di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1998, con decorrenza 6 aprile 1998;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997 della ditta S.p.a. Eurosodermic, con sede in Avellino e unità di Conza della Campania (Avellino).

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra. è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosodernic, con sede in Avellino e unità di Conza della Campania (Avellino), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 4 agosto 1997.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/96.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996, con decorrenza 1° settembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22683/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.L.I., con sede in Frosinone, località «Valle Fioretta» e unità di Frosinone e Pistoia, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1997, con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24717 del 23 giugno 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1998 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Ardea (Roma), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997, con decorrenza 14 ottobre 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1998 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unità di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1997, con decorrenza 5 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24718 del 23 giugno 1998 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 26 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 maggio 1998 con effetto dal 9 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.E. - Industria Metalmeccanica Europea, con sede in Roma e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 9 giugno 1997 al 7 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997, con decorrenza 9 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24719 del 23 giugno 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 con effetto dal 6 ottobre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maserati, con sede in Torino e unità di Modena, per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1998, con decorrenza 6 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24720 del 23 giugno 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998 della ditta S.p.a. Electrolux - Apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), San Giuliano (Milano).

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 1° febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Electrolux - Apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano) e San Giuliano (Milano), per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997, con decorrenza 1° agosto 1997.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 marzo 1998 al 29 marzo 1999 della ditta S.p.a. Pressindustria Chemical Equipment, con sede in Milano e unità di Biassono (Milano).

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pressindustria Chemical Equipment, con sede in Milano e unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1998, con decorrenza 30 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24721 del 23 giugno 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gà disposta con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997, con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A7027

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Ridente», in Turi

Con decreto ministeriale 13 luglio 1998 i poteri conferiti all'avvocato Paola Merico commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Ridente» con sede in Turi (Bari) sono stati prorogati ai tre mesi successivi alla data del presente decreto.

98A7125

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Associazione opera salesiana del Sacro Cuore», in Bologna

Con decreto ministeriale 17 luglio 1998, l'«Associazione opera salesiana del Sacro Cuore», con sede in Bologna è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 16 giugno 1998, n. rep. 55664/12322.

98A7159

Erezione in ente morale della «Fondazione comunicazione e cultura», in Roma

Con decreto ministeriale 20 luglio 1998, la «Fondazione comunicazione e cultura», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto redatto il 17 luglio 1997, n. rep. 46876/14368.

98A7160

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 agosto 1998

Dollaro USA	1745,75
ECU	1943,37
Marco tedesco	986,69
Franco francese	294,29
Lira sterlina	2849,41
Fiorino olandese	874,97
Franco belga	47,848
Peseta spagnola	11,625
Corona danese	258,92
Lira irlandese	2478,79
Dracma greca	5,947
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1148,29
Yen giapponese	12,073
Franco svizzero	1171,64
Scellino austriaco	140,23
Corona norvegese	231,27
Corona svedese	219,67
Marco finlandese	324,57
Dollaro australiano	1057,58

98A7283

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.632.324.918		
Gestione di bilancio	Entrate finali	170.643.944.542.431		— 60.569.665.785.157
	Spese finali		231.213.610.327.588	
	Rimborso di prestiti		119.214.937.172.465	
	Accensione di prestiti	189.910.750.983.560		
	TOTALE	360.554.695.525.991	350.428.547.500.053	10.126.148.025.938
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.871.630.477.958.540	2.177.434.653.228.500	— 305.804.175.269.958
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.342.654.283.752.430	1.046.882.408.202.650	295.771.875.549.784
	TOTALE	3.214.284.761.710.980	3.224.317.061.431.150	— 10.032.299.720.174
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	3.575.177.089.561.890	3.574.745.608.931.200	
Fondo di cassa al 31 maggio 1998			431.480.630.682	
	TOTALE A PAREGGIO	3.575.177.089.561.890	3.575.177.089.561.890	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 31 maggio 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.632.324.918	431.480.630.682	93.848.305.764
Crediti di tesoreria	939.381.346.733.043	643.609.471.183.259	— 295.771.875.549.784
TOTALE	939.718.979.057.961	644.040.951.813.941	— 295.678.027.244.020
Debiti di tesoreria	1.232.694.679.413.047	926.890.504.143.089	305.804.175.269.951
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 292.975.700.355.079	— 282.849.552.329.148	— 10.126.148.025.931

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.359.803.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**151.942.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**15.887.436.757.358** *				
ENTRATE CORRENTI	**167.829.436.757.358** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**216.838.054.235.795**	Risparmio pubblico	— 49.008.617.478.437 *
TITOLO *III* — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**2.814.507.785.073** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**14.375.556.091.793**		
ENTRATE FINALI	**170.643.944.542.431**	**SPESE FINALI**	**231.213.610.327.588**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 60.569.665.785.157
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**119.214.937.172.465**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**189.910.750.983.560**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**360.554.695.525.991**	**SPESE COMPLESSIVE**	**350.428.547.500.053**	Saldo di esecuzione del bilancio	10.126.148.025.938

* Dati provvisori

98A7206

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L.			11.208.353.071.105		
II — In deposito all'estero »			22.918.213.003.187	34.126.566.074.292	
CREDITI IN ORO (IME) L.				8.892.654.783.974	
CASSA »				15.311.258.773	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			247.193.839.333		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		1.332.486.023.395			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		29.085.269.626.000	30.417.755.649.395		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	30.664.949.488.728	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			15.182.633.141.935		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		6.619.887.668			
— corrispondenti in conto corrente »		2.464.461.153.310			
— depositi vincolati »		1.601.235.600.000			
— diverse »		12.528.280.017.961	16.600.596.658.939	31.783.229.800.874	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6.289.978.402.773	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			39.345.460.271.170		
II — Conti speciali »			5.090.465.885.376	44.435.926.156.546	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			25.720	25.720	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				42.705.584.538.780	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità L.		46.132.010.344.092			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		7.428.760.569.522			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		3.441.528.238.101	133.208.056.151.715		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie L.		56.611.079.985			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		383.316.988.967	439.928.068.952		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	23.889.045.308				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	—	23.889.045.308			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	1.069.334.649.328				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	1.159.333.958.404	2.228.668.607.732	2.447.621.497.966	136.095.605.718.633	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				190.293.500.476	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			86.050.724.842		
II — Altri oneri pluriennali »			15.714.496.830	101.765.221.672	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali L.			3.445.668.716.171		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »			688.899.618.102		
III — Mobili »			191.573.407.249		
IV — Impianti »			411.261.331.243		
V — Monete e collezioni »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L.		730.000.716.124			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti »		—	730.000.716.124		
meno: FONDI AMMORTAMENTO L.			1.708.241.448.351	3.761.516.433.576	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				29.787.715.602	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori L.			51.013.251.246		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori »		6.957.881.014.897	9.851.737.849.566		
III — Altre L.			870.115.007.345	10.772.866.108.157	
RATEI L.				3.043.847.964.751	
RISCONTI »					
SPESE DELL'ESERCIZIO »				1.049.931.065.618	
L.				354.459.814.258.945	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2.943.360.411.726.489		
II — Depositari di titoli e valori »			23.743.883.760.684		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			138.238.868.755		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			55.582.707.901.317		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			15.811.677.632.000		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			10.034.613.167.254		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			2.119.679.906.827	3050.791.212.963.326	
TOTALE ... L.				3405.251.027.222.271	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A7207

31 maggio 1998

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		112.490.730.832.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		651.957.520.957	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		90.105.322.467.541	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		20.163.141.021	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	322.828.056.698		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	322.910.472.802	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		5.090.465.885.376	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	84.777.215.213		
II — Conti dell'estero in lire	»	114.468.553.650		
III — Altre	»	—	199.245.768.863	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.182.633.186.747	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		38.125.023.591.967	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		1.954.755.909.542	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		1.336.007.273.827	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		71.610.000.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	28.737.575.877.666		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.762.044.578.739		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	4.474.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.477.459.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.296.860.639		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	69.349.614.751.739	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	75.534.007.537		
II — Altre	»	418.489.328.088	494.023.335.625	
RATEI	L.		173.874.552.588	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		5.063.808.776.500	
RISERVA STRAORDINARIA	»		5.051.044.350.374	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		6.116.621.435.774	
	L.		354.459.814.258.945	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.943.360.411.726.489		
II — Titoli e valori presso terzi	»	23.743.883.760.684		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	138.238.868.755		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	55.582.707.901.317		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	15.811.677.632.000		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	10.034.613.167.254		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.119.679.906.827	3050.791.212.963.326	
TOTALE...	L.		3405.251.027.222.271	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoelencati settori:

Facoltà di farmacia:

settore scientifico disciplinare: C07X - Chimica farmaceutica, comprendente la disciplina «chimica farmaceutica e tossicologica» (un posto).

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L25A - Storia dell'arte medievale, comprendente la disciplina omonima (un posto);

settore scientifico disciplinare: L06C - Lingua e letteratura greca, comprendente la disciplina «letteratura greca» (un posto);

settore scientifico disciplinare: L16A - Lingua e letteratura francese, comprendente la disciplina omonima (due posti).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà di questo ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

98A7190

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare: L21B «Lingue e letterature slavo-orientali», disciplina: «lingua e letteratura russa».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7208

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M08A - Storia della filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7209

LIBERA UNIVERSITÀ «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 3 della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Campus bio-medico» di Roma sono vacanti posti di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: n. F15A - «Otorinolaringoiatria»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: n. F06A - «Anatomia patologica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla effettiva disponibilità di fondi, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

98A7210

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *Indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189